MANUALE

DI

PROCEDURA PENALE

CONTENENTE

L' ISTRUZIONE DELLE PRUOVE NE' PROCESSI
E LA PROCEDURA NE' GIUDIZJ.

CON

UN PRECISO FORMOLARIO PER QUALUNQUE ATTO

Dell' Avvocato

RAFFAELE MERCURIO.

SECONDA EDIZIONE
corredata di note, ed accresciuta

VOLUME TERZO

NAPOLI,
1827.

LIBRO PRIMO

DI ALCUNE PARTICOLARI PROCEDURE

TITOLO I.

DEL GIUDIZIO DI RITO SPECIALE.

CAP. I.

DELLA COMPOSIZIONE DELLE G. C. SPECIALI

1. Le gran corti criminali assumono in alcuni casi stabiliti dalla legge il titolo di gran corti speciali (1).

2. Le g. corti speciali si compongone di otto giudici votanti. Questo numero si forma aggiungendo ai giudici criminali, primo il regio

(1) Le gran corti speciali sono tribunali straordinarj destinati a procedere in alcuni reati, che meritano una particolare e sollecita repressione, ed un pronto ed esemplare gastigo. Sotto quasi tutti i governi vi sono delle leggi d'eccezione per siffatti reati, e noi sotto l'antico regime avevamo i *procedimenti ad oras* attribuiti alle adienze provinciali, ed alla gran corte della Vicaria.

*

Procuratore del Re presso il tribunale civile, indi il presidente, ed ove occorra, uno, o due de' giudici del tribunale civile (*art.* 428 *leggi di proc. penale*).

3. Per le provincie ove la gran corte criminale è composta di due camere, il numero dei votanti si completerà, con chiamarsi da una camera all' altra i giudici che occorrono (*art.* 1 *del Real Decreto de' 9 settembre* 1819).

C A P. II.

DELLA COMPETENZA DELLE GG. CORTI SPECIALI.

4. Le gran corti speciali, ai termini dell'art. 426 delle leggi di proc. penale sono competenti a procedere:

1.° Nei reati contro la sicurezza interna, ed esterna dello stato, descritti sotto gli articoli 105 a 142 delle leggi penali;

2.° Ne' reati di falsità di monete, di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni di autorità, di suggelli, e di bolli dello stato, descritti sotto gli articoli 263, a 286 di dette leggi;

3.° Per le associazioni illecite, che contengono promessa o vincolo di segreto, e contro coloro che conservano o vendono emblemi, carte, li-

bri; o altri distintivi di dette sette, e contro quelli che avranno conceduto, o permesso l'uso delle loro case o altro locale per la riunione della setta (1) giusta gli articoli 309 310 e 311 delle dette leggi;

4.° Ne' misfatti, ove vi concorre la violenza pubblica (2);

5.° Ne' misfatti di evasione da' luoghi di pena, o di custodia punibili ai termini dell' art. 253 e seguenti di dette leggi (3);

6.° In ogni recidiva di misfatto, quando nel giudizio del primo sia stata competente una g. corte speciale (*art.* 426 *leggi di proc. pen.*).

5. L' incolpato di uno o più misfatti di com-

---

(1) Ai termini del real decreto de' 7 ottobre 1822, come misura provvisoria, questa parte fù attribuita alle commessioni militari, durante il corso di cinqne anni, ed in seguito con altro real decreto tanto le reità di stato, che quelle di società segreti, sono state attribuite ad una commessione di stato fino a tutto l' anno 1828.

(2) È accompagnato da violenza pubblica, ogni reato, commesso da un numero non minore di tre individui riuniti, a fin di delignere, e de' quali due almeno sieno portatori di armi proprie (*art.* 147 *leggi penali*).

(3) La legge sottopone al procedimento speciale i soli misfatti di evasione; quindi allorchè i fatti costituiscono un delitto, il procedimento rientra nell' attribuzione del giudice correzionale.

petenza speciale, se abbia delle altre imputazioni non soggette al rito speciale; sarà per tali imputazioni giudicato similmente dalla gran corte speciale = *La recidiva è definita dall' articolo 78 di dette leggi.*

Anche il complice nel fatto di competenza speciale verrà giudicato col rito speciale per tutte le altre sue imputazioni (*ivi*).

I soli complici dell' incolpato giudicabile con rito speciale, per ciò che riguardano reati ordinarj verranno giudicati separatamente (*ivi*).

Cap. III.

DEL PROCEDIMENTO DI RITO SPECIALE.

6. Allorchè il pubblico ministero presso la g. corte criminale conoscerà, che un misfatto sia di competenza speciale, nel formare l' atto d' accusa contro l' imputato, richiederà che la g. corte criminale ne faccia la dichiarazione (*art.* 430).

7, La g. corte criminale, ai termini del prescritto nell' art. 141 e 155 delle leggi di procedura penale, procederà all' esame dell' atto di accusa, e trovando ammisibile la domanda del pubblico ministero, ordinerà, che si proceda con rito speciale (*ivi*).

8. L' atto di accusa, egualmente che la dichiarazione della g. corte, verrà notificato nel modo espresso nell' art. 167, adempiendosi a tutte le altre formalità prescritte pe' giudizj ordinarj (1).

9. Avverso la decisione, che dichiara la competenza speciale, potrà prodursi ricorso alla corte suprema di giustizia fra le ventiquattr' ore dall' atto della notifica prescritta dall' art. 167.

Niun altra quistione potrà cumularsi a quella di competenza speciale, in modo che il ricorso dovrà contenere i soli motivi che riguardano la natura del reato: qualunque altra quistione non verrà esaminata.

10. La Corte Suprema giudicherà queste cause come urgentissime, in preferenza di ogni altro affare, nel modo prescritto dall' art. 183 per le cause ordinarie (*art.* 43).

11. Se non vi è ricorso, o essendovi, nel caso vien rigettato, la gran corte criminale, in nome della gran corte speciale, procederà agli atti successivi, nell' istesso modo in cui si procede pel giudizio di rito ordinario.

12. La sola differenza essenziale, che esiste tra il procedimento di rito ordinario, e quello di

(1) Vedi ciò che abbiamo detto nel art. 18 e seguenti del II. Volume.

rito speciale, si è la mancanza del termine de' cinque giorni, prescritto dall' art. 175; poichè l' art. 432 stabilisce, che il primo atto dopo l' ammessione dell' atto d' accussa, debba essere l' ordinanza dell' apertura del termine delle 24 ore per la presentazione delle liste de' testimonj, giusta l' art. 195 delle leggi di proc. penale.

13 Gli esperimenti di fatto, di cui può essere capace la natura del misfatto, che la legge autorizza a chiedere nelle causè ordinarie nel termine de' cinque giorni, prescritto dall' art. 175, nelle cause di rito speciale, dovranno chiedersi nel termine delle 24 ore, di cui si è fatto parola nel precedente articolo (*art.* 432).

14 Tutte le formalità prescritte per lo sperimento di fatto nelle cause ordinarie, saranno eseguite nel caso di sperimento, anche nelle cause di rito speciale (1) (*ivi*).

15. Le deliberazioni fino alla pubblica discussione, si faranno col numero dispari di votanti, non maggiore di cinque; e non minore di tre, nell' istesso modó prescritto ne' giudizj ordinarj.

Nell' istesso modo prescritto dall' art. 228 per le cause ordinarie, il presidente potrà disporre

(1) Vedi ciò che abbiamo detto nel Volume II., sotto gli art. 99 e 109.

nel caso di detto articolo, che nella pubblica discussione, oltre il numero de' giudici richiesto dalla legge, vi assista un' altro giudice per supplire in caso d' impedimento di uno de' giudici votanti.

16. Se nella pubblica discussione svanisce il misfatto speciale, o le circostanze, che aveano dato luogo al procedimento speciale, sarà ciò non ostante decisa la causa da tutti gli otto giudici, che hanno assistito alla pubblica discussione (*art.* 433).

17. Avverso le decisioni delle gran corti speciali non compete alcun ricorso, salvo i seguenti casi.

1.° Sono suscettibili di ricorso le decisioni dronunciate nel caso dell' art. 133, cioè quando nella pubblica discussione sia svanito il misfatto di competenza speciale, o la circostanza che avea dato luogo a tale procedimento;

2.° Allorchè le condanne alla morte, o a pene perpetue siano state profferite a sola maggioranza, e senza il concorso di sei fra gli otto voti.

Nel primo caso non può essere elevata a nullità la mancanza delle forme, delle quali dispensa la legge nel rito speciale, e nel secondo caso, cioè di condanna col concorso di un numero minore di sei voti, il ricorso non compete che per la sola parte che riguarda l' applicazio-

ne della legge, quante volte questa sia stata fatta colla discrepanza soprindicata.

Nel caso di condanna, le gran corti speciali potranno per motivi gravissimi raccomandare il condannato alla sovrana clemenza (*art.* 436).

La legge che obbliga il magistrato a conoscere solemente i fatti che costituiscono l' imputabilità, ed a seguire una norma per la minorazione delle pene, a causa della scusabilità o involontarietà; prevedendo il caso di circostanze, che sebbene non siano da porsi a calcolo per legge, pure meritano un riguardo nel mitigare il rigore della giustizia, ha concesso al magistrato la facoltà di raccomandare il condannato alla reale clemenza per motivi gravissimi.

18. Nel caso di raccomandazione, inteso il ministero pubblico, se ne dovrà formare un processo verbale motivato e segreto, che verrà spedito al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, rimanendo sospesa la esecuzione della decisione (*ivi*).

19. L' esecuzione della condanna di morte contro un imputato di misfatto speciale che siasi spontaneamente presentato in prigione, rimane anche sospesa, facendosene rapporto al Ministro di grazia e giustizia (*art.* 436).

Tutte le regole per la pubblica discussione, e per le decisioni delle cause criminali, sono ap-

plicabili alle cause di rito speciale (*art.* 438). *Vedi le formale* 9. *e* 10 *del Vol.* 2.°

TITOLO. II.

DEI GIUDIZJ DI FALSITA'.

20. Nel primo volume di questo Manuale, sotto il Tit. II. del Lib. III., parlammo della procedura nei reati di falsità; ivi descrissimo con esattezza tutte le regole da serbarsi per l'acquisto delle pruove, e per la compilazione del processo, e poichè in simili reati non vi è altra eccezione che quella derivante dal modo di assicurarsi dell'esistenza del reato, così il giudizio rendendosi conforme a quello prescritto per qualunque altro, non vi è differenza alcuna da rimarcarsi. *Vedi il modo di procedure innanzi le G. C. Criminali vol.* 2.° *L. I. Titolo II. Del giudizio de' misfatti.*

TITOLO III.

DEL GIUDIZIO PER CONTUMACIA CONTRO GL'IMPUTATI DI MISFATTO.

21. Il giudizio per contumacia può aver luogo per ogni imputato di misfatto, contro del

quale siasi spedito un mandato di arresto dalla gran corte criminale (1), e che siano scorsi tre mesi senza essere stato eseguito, o senza che l' imputato siasi volontariamente presentato (art. 459).

22. Il primo atto del giudizio contumaciale sarà un mandato, col quale si ordinerà all'imputato di presentarsi in carcere, fra'l termine di giorni dieci, a disposizione della gran corte, colla comminazione di procedersi in contumacia (art. 460).

Questo mandato consiste in un'ordinanza, nella quale dovrà farsi menzione del mandato di arresto spedito, e del termine scorso de'tre mesi. La legge non stabilisce da chi debba emettersi questa ordinanza, ossia mandato; ma noi siam di parere, che siccome tutte le ordinanze, che pracedono la pubblica discussione si emettono dalla gran corte col numero dispari di votanti, non minore di tre, ne maggiore di cinque, lo stesso debba praticarsi in questo caso (*vedi la formola n.° 1*).

23. L'intimazione del mandato di cui è pa-

---

(1) Ciò può aver luogo anche pe'reati di competenza speciale. Riguardo al giudizio contumaciale per delitti o controvvenzioni Vedi il Titolo I. Cap. 2 lib. 2. volume 2.

rola nel precedente numero giusta il disposto nell' art. 461 dovrà farsi nel seguente modo:

1.° Il mandato verrà pubblicato nel comune ove è stato l' ultimo domicilio dell' imputato (1). La pubblicazione si eseguirà, affiggendosi copia alla porta della casa comunale.

2.° Verrà dippiù un tal mandato notificato a due de' congiunti dell' imputato, ed in mancanza di questi a due de' suoi vicini (2).

---

(1) La parola ultimo domicilio può dar luogo a varie quistioni; alcuni han creduto, che debba aversi riguardo al domicilio dell' imputato nel tempo che commise il reato; è questo un assurdo contrario al disposto nell' art 461 sopracitato, ed a quello delle leggi civili, mentre dovrà riguardarsi per ultimo domicilio quello nel quale l' imputato dopo il commesso reato ha traferito il suo principale stabilimento; quindi per determinar ciò, è necessario aver presente il disposto nell' art. 107 e seg. delle leggi civili in vigore: qualunque altro modo di conoscere l' ultimo domicilio d' un imputato, sarebbe erroneo e non consentaneo alla legge. Se un imputato dopo commesso il reato, trasferisse legalmente il suo domicilio fuori del regno, per ciò che concerne il giudizio contumaciale, non dovrà riguardarsi, che l' ultimo domicilio nel regno, e quindi la citazione dovrà farsi in questo domicilio, e non già in quello stabilito in paese straniere per deludere forse la vigilanza della legge.

(2) Non è sufficiente asserirsi dall' usciere nel atto, che le persone alle quali si è il mandato notificato siano parenti o amici dell' imputato, ma bisogna, che vi sia

3°. Se ne affigerà parimenti copia nella piazza del comune dove risiede la gran corte criminale.

24. Quando il giudizio contumaciale ha luogo contro uomini vagabonti, e senza stato, i quali non abbiano certo domicilio, basterà che il mandato venghi affisso solamente nella piazza del comune, ove risiede la gran corte (art. 462).

Non basta asserire essere l' imputato un vagabondo e senza stato, bisognerà comprovare questa circostanza, sia con un certificato della municipalità, sia con un altro legale documento.

25. È nelle facoltà della gran corte accordare una proroga al termine stabilito per la presentazione, dall' art. 460, di cui si è fatta menzione nel uumero 22, qualora nel detto termine siasi presentato qualche persona ad allegare delle cause, che impediscono all' imputato di presentarsi.

26. La proroga al termine verrà accordata

---

un documento che lo comprovi, altrimenti dipenderebbe la pruova di questa circostenza, tutta dalla volontà d'un usciere; conviene, perciò che il pubblico ministero pria di ordinare la notifica del mandato, richiegga alle autorità comunali la nota de' parenti o amici dell' imputato, o almeno che l' usciere facci attestare dal sindaco che coloro ai quali si è notificato, siano effettivamente congiunti all' imputato.

dietro deliberazioni della corte col numero dispari di votanti non più di cinque, nè meno di tre, come si pratica in tutte le altre deliberazioni antecedenti al giudizio.

La durata del termine dipende tutto dalle circostanze e dalla prudenza della gran corte, la quale potrà benanchè prolungarlo dopo d'averlo già fissato, qualora le si dimostri: che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

27. Spirato l' ultimo termine, qualora l' imputato non siasi presentato innanzi la gran corte, si procederà al giudizio di sottoposizione all' accusa.

28. Nel caso espresso nel precedente articolo, il procuratore generale del Re formerà l'atto d' accusa, ai termini dell' articolo 138 e seguenti delle leggi di procedura (1).

29. La gran corte esaminerà l'atto d' accusa, ai termini del disposto nell'art. 141 delle citate leggi, e qualora lo troverà ammissibile, colla stesta decisione dichiarerà il reo contumace, e disporrà, che il suo nome sia annotato nell'albo de' rei assenti (*art. 464 leggi di proc. pen.*) (2).

---

(1) Il modo di procedersi all' atto d' accusa ed alla sua discussione trovasi espresso nell' art. 14 e seguenti del II. Tomo di questo manuale.

(2) L' albo de rei assenti vien affisso, tanto nella

30. Ne'reati punibili con pene minori del terzo grado de'ferri, l'iscrizione dell'imputato nell' albo de rei assenti si riguarda come l'ultimo atto del giudizio contumaciale (*art.* 465).

31. L'imputato il di cui nome trovasi inserito nell' albo de rei assenti, potrà essere arrestato da ogni individuo della forza pubblica, ancorchè non fornito di alcun mandato di deposito, o di arresto; una gratificazione di due a dodici ducati è stabilita in favore del catturante. Il procuratòr generale secondo la gravezza del misfatto fisserà l' ammontare di questa cauzione.

32. L'annotazione nell'albo de'rei assenti, ai termini dell' art. 466, produce i seguenti effetti:

1.° Il reo sarà considerato come esule da tutto il territorio del regno;

2.° Rimarrà sospeso da ogni dritto di cittadinanza (1) ed interdetto della facoltà di fare ogni atto legittimo, col quale possa contrarre obbligazione (2).

---

sola d' udienza della gran corte, che in quelle di tutte le giustizie di circondario della provincia, o valle, e nelle cancellierie de' giudici istruttori.

(1) cioè da' dritti civili, e politici.

(2) Ai termini dell'art. 31 delle leggi civili il condannato in contumacia rimane generalmente interdetto dall' esercizio de' dritti civili; se poi si presenta, o viene arrestato nel corso di cinque anni, dal dì della pubbli-

33. Gli effetti sudetti cessano, subitochè la persona iscritta nell'albo diviene presente al giudizio (1).

34. Pendente l'assenza dell'iscritto nell'albo, la parte privata potrà esercitare l'azione civile pel ristoro de' danni ed interessi, innanzi i giudici civili, ed il documento della seguita annotazione nell'albo, pendente tale assenza, servirà di titolo, tanto contro il reo, che contro alle persone civilmente responsabili del misfatto (2) (*art.* 467).

35. L'iscrizione nell'albo produce un altro effetto contro l'imputato, poichè costituisce la pruova sicura ed indubitata dell'assenza. Il giudizio

---

cazione della condanna vien restituito nell'integrità dei suoi dritti, e nuovamente giudicato; quindi durante il detto termine non può reputarsi un'assoluta privazione di tali dritti, ma bensì una semplice sospenzione (*vedi gli art.* 32, *e* 33 *di dette leggi*).

(1) Cessano però gli effetti nel modo prescritto nell'art. 32 delle leggi civili, il quale restituisce il condannato nell'integrità de' suoi dritti.

(2) In forza di questo articolo la iscrizione nell'albo si considera, come una formale dichiarazione di reità, percui nel caso di domanda di pagamento di danni innanzi i giudici civili, essi debbono riguardare l'imputato come assolutamente colpevole del fatto imputatogli, ed in conseguenze non dovranno prendere in considerazione, che la sola esistenza ed il loro ammontare di detti danni.

civile relativamente a tali rei, sarà fatto colle stesse formalità che si praticano ne' giudizj degli assenti.

36. Pei reati che menano ad una pena maggiore del 2.° grado de' ferri, dopo eseguita l' iscrizione nell' albo de' rei assenti, di cui si è fatto menzione negli antecedenti articoli, la gran corte spedirà un secondo mandato contro l'accusato, con nuovo ordine perentorio di presentarsi in carcere fra giorni quindeci, colla comminazione, che non presentandosi, la gran corte procederà contro di lui alla decisione di condanna in contumacia.

Questo mandato dovrà intimarsi secondo il prescritto negli art. 461, e 462 (1).

37. Scorsi i giorni 15, termine stabilito per la presentazione in carcere dell' imputato, una copia dell'atto d' accusa verrà affissa alla porta della sala di udienza della gran corte, rimanendovi per otto giorni (*art.* 469).

L' adempimento di questa formalità è necessario che venghi documentato in processo; sarà perciò di bene che l' usciere d' udienza vi apponghi la relata.

38. Scorso quest' altro termine di giorni otto,

---

(1) Vedi il numero 23 delpresente titolo.

verrà destinato il giorno della pubblica udienza per procedersi alla discussione della causa in contumacia (art. 470).

39. La destinazione del giorno dovrà farsi dal presidente di accordo col ministero pubblico nel modo prescritto dall'art. 214 pel giudizio de' rei presenti; eccetto però della notifica, la quale si farà per editto, come diremo in appresso.

40. Fissato il giorno della pubblica udienza, il presidente o il giudice delegato, inviterà con un editto i congiunti, gli amici dell'imputato, e chiunque del popolo, affinchè volendo intervenire da scusatori dell' imputato possano presentarsi all' udienza nel giorno stabilito (*ivi*) (*vedi la formola n.° 2.*

41. L' editto nel modo prescritto di sopra verrà affisso anche alla porta della sala dell' udienza della gran corte; e vi rimarrà per altri giorni otto (1).

42. Di tutti gli atti prescritti dall' art. 460, e seguenti, cioè dalla spedizione del mandato di arresto in poi, se ne farà un volume separato (*art.* 471).

43. Nel giudizio contumaciale, a differenza del giudizio dei rei presenti, non sarà pubbli-

(1) La pruova di tale affissione dovrà assicurarsi per mezzo di un atto di usciere della stessa gran corte.

co, che il solo volume degli atti di cui è parola nel precedente articolo; il processo contenente le pruove raccolte contro l'imputato non potrà leggersi nè esaminarsi alla pubblica udienza; il reo non essendo presente non vi e luogo ad esame di testimonj, nè di documenti; niuno potrà contradire le pruove raccolte; i giudici dovranno su di esse decidere, e l'escusatore del reo non potrà allegare, che le sole nullità degli atti per incompetenza di giudice, o per mancanza di forme, e quelle ragioni di giustizia che non abbiano bisogno di altre pruove, fuorchè di quelle, che risultano dal volume mentovato nell'articolo precedente.

44. Chiunque si presenta col titolo di scusatore del reo verrà ascoltato nel giudizio, e potrà prendere comunicazione degli atti di cui si è parlato nel numero 40 (*art.* 472).

45. La legge non stabilisce nè il modo nè l'ordine da serbarsi nella pubblica udienza; ma è fuor di dubbio che dovrà procedersi con tutte le regolarità prescritte negli altri giudizj; il numero de' giudici; l'intervento del pubblico ministero; l'assistenza del cancelliere, e la pubblicità dell' udienza sono di essenza del giudizio.

46. Riunita la gran corte nella sala d' udienza, il primo atto sarà la lettura dell'accusa prodotta dal pubblico ministero; in seguito si darà

anche lettura tanto dell' ordine di presentazione spedito all'accusato, che dell' editto diretto ai congiunti o amici, e delle rispettive notifiche ed atti di affissione (1).

47. Nel giudizio de'rei presenti, dopocchè il pubblico ministero ha dato le sue conclusioni, l' avvocato dell' imputato adduce i mezzi di difesa; ma in questi giudizj il pubblico ministero dovrà conchiudere, dopochè l'escusatore ha dedotte quelle ragioni che crede utili alla difesa del suo cliente, mentre non essendovi esame nè di testimonj, nè di documenti il suo atto d'accusa è invariabile, e le sue conclusioni cadono sulle sole eccezioni che si potranno produrre per nullità di atti, sia per motivi nascenti dal volume di accusa. L' escusatore però potrà replicare sulle conclusioni del pubblico ministero, mentre è regola principale di ogni giudizio, darsi sempre la parola in ultimo luogo al difensore dell' imputato.

48. Un processo verbale redatto dal cancelliere descriverà l' adempimento di tutte queste formalità (*vedi la formola n.° 3*).

---

(1) È necessario che la gran corte si assicuri se tutte le formalità prescritte dalla legge siansi eseguite; poichè sebbene la legge non le prescrive a pena di nullità, pure trattandosi di rei assenti, conviene agire colla massima religiosità ed esattezza.

49. La legge non parla del modo da procedersi alla deliberazione, ma questo non potrà esser diverso di ciò che trovasi prescritto dall' art. 372 e seg. delle leggi di proc.; quindi la gran corte, ritirata nella camera del consiglio senza presenza del pubblico ministero, procederà alla discussione dell' affare; essa dovrà basare la sua morale convinzione sul processo scritto, dappoichè non ha che le pruove in esso raccolte da dover esaminare; e le deliberazioni dovranno contenere prima la dichiarazione di reità, indi l' applicazione della pena.

50. Se la decisione sarà di condanna di morte, ergastolo, o del 4.° e 5.° grado de'ferri verrà intimata ai termini dell'art 461, e 462. riportati negli antecedenti numeri.

51. Scorso il termine di quindeci giorni dopo quest' intimazione, la sentenza sarà eseguita, previa l' aggiunzione nell' albo de' rei assenti della condanna emessa dalla gran corte. La sentenza sarà anche eseguita per gli effetti civili ai termini delle leggi penali (1).

(1) Vedi gli articoli 26 e seguenti delle leggi penali, ove trattasi delle particolari interdizioni annesse alle condanne di morte, ergastolo ed ai ferri. Le persone condannate in contumacia rimangono soggette a tali interdizioni.

52. Se la condanna sarà inferiore al 3.° grado de' ferri, non vi sarà bisogno di altra formalità rimanendo il nome dell'imputato nell'albo de' rei assenti (*art.* 473).

53. Per le sole condanne di morte giusta il prescritto nel precitato art. 463 dovrà procedersi ad un' altra formalità.

Scorso il termine di giorni quindeci, di cui abbiamo parlato nel numero 49, e ferma restando l'esecuzione della decisione, per gli effetti civili, la gran corte riesaminerà di uffizio la causa, senza ammessione di scusatore (1).

54. Confermandosi la condanna di morte, dichiarerà, che se nel corso di un mese, il condannato, spontaneamente non si presenti, o non sia dalla forza pubblica arrestato, sarà proceduto alla dichiarazione solenne di *pubblico inimico*.

Questa sentenza di conferma sarà parimenti affissa ai termini dell'art. 461 e 472 delle ll. penali (2).

55. Onde eseguirsi la solenne dichiarazione di pubblico inimico dovrà procedersi nel seguente modo.

---

(1) La gran corte nel riesaminare l' affare potrà riformare, ed anche rivocar la condanna altrimenti la facoltà del riesame sarebbe senza oggetto.

(2) Vedi ciò che abbiam detto nell' art. 23 per l' intimazione del mandato.

Scorso il termine de' quindici giorni, di cui si è parlato nell' art. precedente, ed il condannato non siasi presentato, o non sia stato arrestato, la gran corte assegnerà di uffizio un difensore al condannato anzidetto, il quale sarà ascoltato nella pubblica udienza (*art.* 475).

56. La legge non prescrive fin dove si estendono i dritti del difensore; ma è chiaro che egli non potrà allegare, che quelle sole eccezioni e difese nascenti dal volume degli atti pubblicati, e dalla decisione di condanna; mentre nell' istesso modo dell' escusatore, il difensore dovrà contenersi ne' limiti stabiliti dall' articolo 473 di dette leggi.

57. La gran corte col numero di sei giudici pronunzierà, o la rivocazione della sentenza, o la sua conferma (*ivi*) (1).

58. Nel caso di rivocazione, sarà tolta l' aggiunzione della condanna di morte fatta nell' albo de' rei assenti.

59. Nel caso di conferma, si dichiarerà il condannato *pubblico inimico*.

60. La sentenza portante la dichiarazione di pubblico inimico verrà pubblicata ai termini del-

(1) La legge però non limitando queste facoltà è chiaro che se la gran corte lo crede giusto potrà anche minorare la pena.

l' art. 461 e 462 delle ll. di proc. penale (*vedi il numero* 23).

Di questa dichiarazione, ne sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo dei rei assenti.

61. Ogni individuo della forza pubblica nel procurare l' arresto di un condannato dichiarato pubblico inimico, potrà per qualunque leggiera resistenza, anche presunta, impunemente ucciderlo (*art.* 473).

62. Per l' arresto de' condannati a morte in contumacia, sarà dato un premio di cinquanta a cento ducati alla forza pubblica, a giudizio del Procurator generale. Il premio sarà del doppio, se l' arresto segue dopo la dichiarazione di pubblico inimico (*ivi*).

63. Non compete alcun ricorso, nè al condannato nè a suoi scusatori, sia contro le decisioni emesse nel corso del giudizio, sia contro le decisioni definitive, non esclusa la dichiarazione di *pubblico inimico* (*art.* 474).

Il ricorso compete soltanto al ministero pubblico (1).

64. Il giudizio contumaciale, si avrà come

---

(1) Rimane in dubbio se alla parte civile pe' soli interessi civili, compete anche il ricorso: Nel silenzio della legge, pare che non dovrebbe privarsi di quei le-

non fatto (1) allorchè il condannato in contumacia, quando anche dichiarato pubblico inimico pervenga nelle mani della giustizia. Egli in tal caso verrà subito interrogato, e si procederà al giudizio nelle forme, o di rito ordinario, o di rito speciale, secondo la diversità della competenza (*art.* 475).

65. Qualunque sia l' esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta, al contumace, non compete alcun dritto di ristoro de' danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio contumaciale, nè potrà attaccare gli effetti legali dell' annotazione nell' albo de' rei assenti, o della condanna in contumacia (2).

---

gali rimedi che la legge gli accorda nel giudizio de' rei presenti; oltre a che se la legge concede il dritto del ricorso al ministero pubblico, per qual motivo poi dovrebbe negarlo alla parte civile; se di questo dritto si vede privato il condannato, lo è per effetto della sua non comparsa; ma la parte civile presente in giudizio, qual mancanza ha commessa all' occhio della legge, per interdirli un mezzo diretto ad assicurare i suoi interessi.

(1) L' imputato in tal caso rientra nell' intiero esercizio de' suoi dritti civili.

(2) Ciò non per tanto potrà aggire nel caso di calunnia contro i suoi calunniatori, mentre la legge gl'impedisce solamente l' esercizio de' dritti pei danni derivanti dal giudizio contumaciale, non già per la punizione del calunniatore a termini dell' articolo 186. delle leggi penali.

TTIOLO. IV.

DEL GIUDIZIO DE' CONDANNATI FUGGITI; E NUOVAMENTE ARRESTATI.

66. La fuga dalle prigioni è un reato. La legge distingue la fuga in semplice, e qualificata.

È semplice la fuga, allorchè non è accompagnata nè da frattura nè da altra violenza.

E qualificata allorchè v' interviene violenza, o frattura violenta.

67. La fuga semplice non costituisce reato, se non che in persona de' condannati solamente, mentre dall' art. 253 delle leggi civili, con chiarezza si scorge che i condannati colpevoli di fuga semplice, sono puniti coll' ottavo al quarto della pena residuale; quindi i detenuti sia per causa penale, sia per causa civile, nel caso di fuga semplice, non sono soggetti ad alcuna pena (1).

---

(1) I detenuti per causa civile nel caso di fuga semplice, non son soggetti ad alcuna pena; possono però essere arrestati senza l' osservanza delle regole prescritte per gli arresti civili; mentre sebbene la fuga semplice non è punibile in persona de detenuti civili, è dell' interesse della legge di non rimaner privo del possesso

68. Non è così per la fuga con violenza: essa costituisce un reato, sia contro i condannati, sia contro i detenuti, ancorchè si trattasse di detenzione per causa civile, mentre è la violenza quella, che in se stessa costituisce il reato e non la fuga.

69. Il giudizio contro i *condannati* fuggiti dal luogo di pena, e nuovamente arrestati, sarà fatto sulla semplice ricognizione della identità della persona (*art.* 476 *ll. di proc. pen.*).

Quindi non vi è bisogno di altra pruova per procedere al giudizio d'evasione, che il verbale dell' eseguita evasione, e quello della ricognizione dell' evaso.

70. Trattandosi di condannato per misfatto, la gran corte *speciale* della provincia o valle ove il condannato espiava la pena, è la sola competente a procedere alla ricognizione della persona ed alla di lui punizione (*art.* 477).

71. Nel caso d'infrazione dell'esilio dal regno,

---

della persona; Quindi se alla giustizia riesce impossessarsi del profugo in un modo diverso da quello prescritto per l' arresto personale in materia civile, noi crediamo poter ciò aver luogo, essendo consentaneo alla ragione ed al pubbilco interesse, che un individuo venchi rimesso in qualunque maniera, sotto quella custodia da cui è sottratto fraudolentamente, e che solo l' adempimento delle sue obbligazioue potea liberarlo.

o dalla relegazione, la ricognizione ed il giudizio, appartiene, alla gran corte criminale *speciale* della provincia o valle, ove è stata profferita la condanna (*ivi*).

72. Trattandosi di condannato per delitto, o contravvenzione, la ricognizione dell' indendità della persona dovrà farsi dal regio giudice del circondario, ove il condannato trovavasi ad espiar la pena, chi è anche competente ad infliggere la pena prescritta dall' art. 253; a meno che non trattasi di fuga con violenza, nel qual caso, il giudizio si appartiene alta gran corte criminale della provincia o valle, elevandosi a misfatto.

73. Per gli evasi che nell' atto dell' evasione o dopo si rendeno colpevoli di altro reato, si cumulerà il giudizio, procedendosi dalla gran corte *speciale* della provincia o valle dove il nuovo reato è stato commesso (*art.* 479 *leg. di proc. pen.*).

TITOLO V.

DEL GIUDIZIO DE' COMPLICI.

74. La legge distingue i colpevoli in autori principali, e complici: colui che commette il reato vien considerato autore principale.

Il mandante, colui che l' avrà in qual' un-

que modo provocato, o che avrà procurato armi, istrumenti, o altri mezzi, o che avrà facilitato, o assistito, l'autore, o gli autori delle azioni ne fatti i quali le han preparate, facilitate, o consumate, vengono considerati complici (1).

I complici presenti (2) quando trattasi di un istesso misfatto, o pure di misfatti diversi, ma che abbiano connessione fra loro, sono giudicati nello stesso giudizio; salvo il caso dell' art. 427 (3) *art. 480 leg. di proc.*

74. Se l'autore principale di un reato si trovi in potere della giustizia, mentre l'altro autore principale, o il complice è assente, potrà nel termine dei cinque giorni, stabiliti dall'art. 175 (4), chiedere, che si soprassegga dal giudizio, fino a che il complice divenga presente. Quest'istesso dritto ha il complice presente, se l'autore principale è assente (*art.* 481).

75. La gran corte, udito il pubblico ministero, delibererà sulla domanda indicata nel precedente articolo. La sospenzione però non potrà mai eccedere sei mesi (*art.* 482).

---

(1) Vedi l'art. 74 delle leggi penali.

(2) S' intendono presenti i complici, allorchè sono in carcere, o sotto un modo di custodia qualunque.

(3). Vedi il num. 5 del presente volume.

(4) Vedi il num. 87 del II. volume.

76. Accordata una volta la sospensione, niun imputato nella causa, benchè non ne abbia mai fatta la domanda, ha più dritto di chiedere sospenzione alcuna (*ivi*).

77. La legge, nel dare il dritto al complice o al reo principale di chiedere, che si soprassegga dal giudizio, ha rimesso tutto alla prudenza della gran corte l' ammessione o il rigetto di tale domanda; nè vi è luogo a ricorso alcuno alla corte suprema di giustizia (*ivi*).

78. Se nella pubblica discussione si scovre esservi un altro autore principale, o complice dello stesso reato, la gran corte potrà sospendere il giudizio, se così detta la prudenza de' giudici; ma per darsi luogo a questa sospensione, è necessario il concorso di sette voti, se trattasi di causa di rito speciale; e di cinque, se di rito ordinario. In tutt' i casi si spedirà mandato di arresto o di custodia personale contro l' imputato scoverto (*art.* 483).

79. Se nel corso de' termini dopo il giudizio di sottoposizione all' accusa, o in tempo della pubblica discussione, ancorchè la gran corte giudichi per rinvio fatto dalla corte suprema, sopravvenga in potere della giustizia il reo principale o un complice, contro il quale e già istituito il processo, è anche in facoltà della gran corte ricominciare il giudizio dall' atto di accu-

sa in poi. È sufficiente che in tale deliberazione vi concorra la maggioranza dei voti (*art*-484).

80. La legge non indica i casi ne' quali debba sospendersi o proseguirsi il giudizio, nelle circostanze espresse nel precedente articolo, conviene quindi che la gran corte, prendendo sempre in considerazione il bene della giustizia, esamini se la sospenzione possa essere utile allo scoprimento della verità, e qualora lo sia, preferirla al proseguimento.

81. Per tutto il dippiù, nel giudizio de'complici si procede colle stesse norme, e colle medeme formalità prescritte ne' giudizj ordinarj di qualunque natura.

TITOLO VI

DEL GIUDIZIO DI COMPETENZA, E DEI CONFLITTI GIURISDIZIONALI.

82. Le leggi nello stabilire l' autorità de' magistrati ha segnato a ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, quindi essi si rendono incompetenti allorchè oltrepassano questi limiti; allorchè giudicano di que' fatti non attribuiti ad essi dalla legge; o pure di fatti non avvenuti nella periferia della giurisdizione territoriale nella quale esercitano le loro funzioni.

83. Quando il giudice è incompetente per effetto della qualità del reato, come allorchè un giudice correzionale pronunciasse in materia di misfatti; o un giudice di eccezione pronunciasse sopra reati ordinarj, o un giudice non rivestito di potere punitivo pronunciasse sopra reati di qualunque specie (1), l'incompetenza dicesi *incompetenza per ragion di materia.*

84. Quando poi l'incompetenza nasce per effetto della situazione de' luoghi, o del domicilio delle persone, allora dicesi incompetenza relativa, o sia incompetenza personale.

85. Ogni giudice è tenuto di rimetter al giudice competente per ragion di materia tutte le procedure, e gli affari, che appartengono alla di lui giurisdizione, sotto pena di nullità, e ciò anche quando non vi sia richiamo di parte (*art.* 485 *delle ll. di proc. pen.*

86. Lo stesso dovrà farc anche nelle cause nelle quali è incompetente per ragione di persone; ma s'egli non lo faccia, non si dà luogo a nullità, fino al momento in cui non vi sia richiamo di ministero pubblico, o di parte (*ivi*).

87. L'incompetenza è un eccezione, che può

---

(1) Eccetto il caso dell' art. 347, allorchè trattasi di punire un delitto commesso nel locale di udienza di un Tribunale.

prodursi da un imputato presente, e sottoposto al giudizio, ed anche dal pubblico ministero; ma non potrà mai dal imputato nel corso dell' istruzione prodursi l' incompetenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria, che istruisee il processo (*art.* 487 *leggi di proc. pen.*).

88. Allorchè più uffiziali di polizia giudiziaria prendono parte nell' istruzione di un processo per l' istessa causa, si dice esservi *conflitto di giurisdizione* (*art.* 488).

89. Nel caso del precedente articolo, appartiene alla gran corte criminale di decidere a chi spetta l' istruzione (*art.* 489).

Avverso la decisione della gran corte, che risolve il conflitto di giurisdizione, non compete ricorso alla suprema corte di giustizia (*ivi*).

90. Quando gli uffiziali di polizia giudiziaria che han preso parte in una medesima istruzione appartengono a diverse provincie, la gran corte criminale la più diligente, con una decisione *motivata*, dichiarerà quale sia l' ufficiale competente ad istruire il processo.

91. La deeisione nel caso espresso di sopra sarà rimessa per mezzo del pubblico ministero all' altra gran corte criminale, la quale fra tre giorni esaminerà anch' essa la quistione di competenza, emettendo la dovuta decisione.

92. Se le due decisioni sono di accordo, sa-

ranno eseguite. Se sono discordi la suprema corte di giustizia deciderà il conflitto (*art.* 490).

93. Da ciò che si è detto dal precedente articolo ne segue, che nel caso di discordia conviene, che il pubblico ministero presso la gran corte ch' e stata l'ultima ad emettere la sua decisione, debba inviare di ufficio alla suprema corte di giustizia le due decisioni in controversia, onde decidersi definitivamente sul conflitto; nè per dar luogo a tal revisione vi occorre alcun ricorso del pubblico ministero, o dell' imputato.

94. Fino alla decisione definitiva del conflitto, l' istruzione sarà continuata dall' istruttore, ch' è stato il primo a procedere, mentre sarebbe pernicioso alla giustizia sospendere l' istruzione per effetto del conflitto. Lo scopo della legge è quello di assicurare la scoverta de' reati e la persecuzione de' malfattori; ed allorchè questo si ottiene si è conseguito l' intento.

95. Dopo la decisione definitiva, tutte le carte si uniranno presso l' uffiziale di polizia giudiziaria, ch' è stato dichiarato competente ad istruire (*art.* 491).

96. Secondo il senso dell' art. 491, anche gli atti compilati dall' uffiziale di polizia giudiziaria, ch' è stato dichiarato incompetente, dovranno far parte del processo; anzi essi faranno

piena prova, specialmente quando trattasi di pruova generica, o di fatti, che non potranno essere ripetuti, o in altro modo dilucidati dall' uffiziale di polizia giudiziaria competente.

97. Trattandosi di conflitti giurisdizionali, fra i giudici correzionali, o di semplice polzia, il più diligente, con una deliberazione farà la dichiarazione di competenza, che invierà all' altro giudice, il quale fra tre giorni farà anch' egli la sua.

Se queste dichiarazioni son di accordo, verranno eseguite; in contrario ciascuno rimetterà la sua dichiarazione alla gran corte criminale da cui dipende (1).

---

(1) Rimane una quistione a risolversi su' i conflitti che potessero elevarsi tra la giustizia correzionale, e la giustizia criminale. La legge non ha preveduto questo caso; ma dal prescritto in tutto il titolo riguardante il giudizio di competenza, e de' conflitti giurisdizionali, chiaro si scorge; che essendo la gran corte criminale chiamata a derimere i conflitti de' tribunali correzionali, allorchè si crede essa competente a giudicare, non vi è conflitto da elevarsi tra essa, e questo tribunale; ma se la gran corte giudicandosi incompetente rinviasse la conoscenza della causa all' autorità correzionale, questa può elevare un conflitto negativo, o pure deve eseguire la decisione di rinvio della corte, malgrado che giudichi essere il fatto un reato punibile con pene criminale? La corte di cassazione di francia ha deciso, di non essere

98. Nel caso di accordo, gli atti dovranno riunirsi presso il giudice, che colle dette dichiarazioni è stato riconosciuto competente.

99. Quando poi dovrà inviarsene la conoscenza alla gran corte, in questo caso si procederà colle norme stesse fissate nei precedenti articoli, secondo i casi ivi espressi (*art.* 492).

100. Allorchè pel medesimo misfatto stiano procedendo più gran corti criminali, la più diligente emetterà la dichiarazione di competenza inviandola all' altra, la quale pronunzierà anch' essa la sua; ed essendo di accordo, le decisioni saranno eseguite, altrimenti il conflitto verrà deciso dalla corte suprema di giustizia (*art.* 493).

La stessa norma verrà eseguita nel caso di conflitto tra una gran corte o tribunale di eccezione (*ivi*).

101. A differenza de' conflitti riguardanti l'istruzione de' processi, allorchè trattasi di conflitti concernenti i giudizj correzionali, o criminali,

---

abbligatoria pei giudici correzionali una tal decisione, potendo benissimo in tal caso elevarsi il conflitto negativo. Se poi la gran corte criminale in qualità di corte di appello correzionale avesse deciso per la competenza correzionale, la sua decisione forma stato, e si rende obbligatoria al giudice inferiore.

subitocchè un' autorità fa la sua dichiarazione di competenza per rimetterla all' altra, dee desistere da ogni atto ulteriore sul giudizio, sotto pena di nullità; egualmentecchè dovrà praticare l' altra autorità subitocchè avrà ricevuto la sudetta dichiarazione.

102. Questa proibizione non si estende agli atti d' istruzione, ai termini dell' articolo 491, di cui abbiamo parlato nel n.° 96; mentre, siccome abbiam detto di sopra, non conviene sospendere il proseguimento di quegli atti necessarj ad assicurare l' esistenza del reato, o lo scovrimento del reo.

103. Decisa che sarà definitivamente la competenza, tutte le carte si riuniranno in potere dell' autorità dichiarata competente, la quale proseguirà il giudizio (*art.* 494).

104. Tanto nel caso che le due corti si dichiarino entrambi competenti, quanto in quello che si dichiarassero egualmente incompetenti, il conflitto sarà risoluto colle stesse norme di cui si è parlato di sopra (*ivi*).

105. Ogni imputato, essendo soggetto alla giurisdizione del giudice nel cui territorio commette il reato, l' articolo 495 delle leggi di procedura penale vuole, che nei conflitti giurisdizionali si abbia principalmente in mira la competenza territoriale; non è dunque il domici-

lio della persona quello che principalmente stabilisce la competenza; ma bensì il luogo ove il reato è stato commesso, salvo le eccezioni espresse dalle leggi penali, o da altre leggi particolari.

106. Se un istesso individuo sia imputato di più reati commessi in diverse giurisdizioni, il reato maggiore, cioè quello punibile con pena più grave, trae a se la cognizione del minore; quindi l'autorità del luogo ov'è stato commesso il reato maggiore sarà competente a procedere per tutt'i reati, ancorchè non commessi sotto la sua giurisdizione (*art.* 495).

107. Questa regola soffre eccezione tutte le volte, che tra i reati ve ne siano di quelli di competenza speciale; in questo caso, quando anche il reato fosse minore, ma giudicabile con rito speciale, la g. corte speciale del luogo ove questo reato è avvenuto, sarà competente a decidere (*ivi*).

108. Nel caso che i reati sieno di egual gravezza, come se si trattasse di più omicidj volontarj; di più furti con egual qualifica etc.; allora compete il giudizio per tutt'i reati al giudice del luogo nel di cui territorio l'imputato è stato arrestato (*ivi*).

109. I complici di uno stesso misfatto, trovandosi ciascun di essi imputato di altri reati

particolari pe' quali siano nello stato di essere giudicati, saranno sottoposti alla medesima accusa per tutt'i reati, ed un sol giudice procederà secondo le regole espresse ne' precedenti articoli.

110. Le decisioni di competenza e di conflitto vengono considerate come tutte le decisioni interlocutorie o preparatorie; quindi in esse dovrà concorrervi il numero dispari di votanti, non meno di tre, non più di cinque (*art.* 496).

111. Tutte le cause di competenza, incluse quelle delle gg. corti speciali, egualmentecchè tutt' i conflitti giurisdizionali, saranno trattati nella suprema Corte di giustizia in linea di regolamento di giudici, inteso il pubblico ministero (*art.* 497).

112. Sia presso i giudici correzionali o di polizia, sia presso qualunque gran corte, o nella suprema corte di giustizia, trattandosi di competenza o di conflitti, le parti non han dritto, che di presentare delle sole memorie scritte (*ivi*).

113. Nelle cause di conflitto verrà eseguito il disposto nell' art. 183 delle leggi di procedura penale, cioè che non sarà mai inviato alla corte suprema di giustizia il processo originale (*ivi*)(1).

(1) La corte suprema potrà in ogni caso farsi rimettere le copie di quegli atti sistenti nel processo che crederà accessarj a rischiarare la quistione.

TITOLO VII.

DE' GIUDIZJ DI RICUSA, E DEL GIUDIZIO DI RIMESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA.

114. È principio riconosciuto dalla giustizia e dalla ragione, che ogni individuo, sia in materia civile, o criminale debba essere giudicato da giudici indifferenti ed imparziali. Gli antichi legislatori romani sentirono questa verità; mentre accordarono all' accusato la facoltà di ricusare quei giudici, che ad esso erano in sospetto.

115. Anche le nostre leggi accordano all'imputato la facoltà di allegare a sospetto un uffiziale di polizia giudiziaria; un giudice di circondario; uno o più de' componenti la gran corte criminale; uno o più de' consiglieri delle suprema Corte di giustizia (*arr.* 498, 500, 502, 504, e 505. *leggi di procedura penale*).

116. I motivi legali di ricusa sono quegl'istessi preveduti dalle leggi di procedura civile (1).

117. Nei giudizj di ricusa si procede colle norme stabilite nel Titolo XX, Lib. III delle leg-

(1) Vedi l' art. 407 e seguenti delle leggi di procedura civile.

gi di procedura civile (*art.* 499 *leggi di proc. pen.*).

118. Secondo il prescritto in dette leggi, ogni giudice, che abbia notizia di qualche motivo onde possa essere ricusato, dovrà farne dichiarazione alla camera del consiglio la quale deciderà se egli debba o pur no astenersi (*art.* 473 *leggi di proc. civile*).

119. La legge ha espressamente così disposto onde porre al coverto la delicatezza di un magistrato; mentre non potrà mai essere un giudice indifferente colui, che o per parentela, o per inimicizia abbia de' rapporti coll' imputato.

120. I motivi di ricusa, che riguardano i giudici sono applicabili anche al ministero pubblico? Noi crediamo di si, mentre la legge sotto gli articoli 498. - 500. 502. 504, e 505 della procedura penale, parla indistintamente di uffiziali di polizia giudiziaria, giudici, e componenti delle gran corti criminali; quindi o il pubblico ministero vuol considerarsi nella qualità di uffiziale di polizia giudiziaria, o in quella di componente la gran corte è sempre ricusabile. Lo stesso crediamo essere adottabile anche pel Cancelliere, come un membro componente la gran corte.

121. Colui che vorrà ricusare un giudice,

dovrà farlo prima che venga intrapresa la pubblica discussione della causa (*art.* 475 *leggi di proc. civile*).

122. La ricusa, ai termini dell' articolo 477 delle precitate leggi, dovrà proporsi in cancelleria per mezzo di un atto, firmato dalla parte, o da persona munita di sua procura speciale ed autentica, da unirsi all' atto stesso.

123. L' atto dovrà contenere i motivi espressi della ricusa.

124. Una spedizione di quest'atto verrà trasmessa dal cancelliere nel corso di ore 24 al presidente del tribunale, sulla relazione del quale, ed udite le conclusioni del pubblico ministero, sarà proferita una sentenza, la quale rigetterà la ricusa, quando essa è inammessibile; e nel caso contrario ordinerà la comunicazione dell' atto al giudice ricusato, ed al ministero pubblico.

125. Nel caso espresso di sopra, il giudice ricusato farà la sua dichiarazione in cancelleria a piè dell'originale dell'atto di ricusa, indicando, se conviene su i fatti che han dato luogo all' atto di ricusa (*art.* 480 *dette leggi*) (1).

---

(1) Per ciò che riguarda la ricusa de' giudici di circondario. vedi l' art. 148 e seguenti delle leggi di procedura civile, e la nostra *Prattica di procedura civile* sotto l' art. 167 e seguenti.

126. Se la parte che ricusa un giudice non presenta prove in iscritto, o non somministri almeno un principio di pruova delle cause della ricusazione, è lasciato alla prudenza del tribunale il rigettarla in conseguenza della semplice dichiarazione del giudice, o ordinarne la pruova per mezzo di testimonj (*art.* 482 *dette leggi*).

127. La parte, la cui ricusazione sarà stata dichiarata inammessibile, o rigettata come non sostenuta da legittime cagioni, o come sfornita di pruove, sarà condannata ad arbitrio della corte ad un ammenda, che non potrà essere minore di ducati sei nè maggiore di ducati duecento salve le ragioni, al giudice per la riparazione dell' ingiuria, e pe' danni ed interessi, nel qual caso dovrà astenersi di giudicare (*art.* 483 *leggi di proced. civile e* 510 *proc. penale*).

128. Il giudizio di ricusa, contro un ufficiale di polizia giudiziaria, cioè contro colui che sta istruendo il processo, non impedisce il proseguimento della istruzione (*art.* 499 *leg. di proc. penale*).

129. In forza del citato articolo, l' istruttore dunque, malgrado che sia stato allegato per sospetto, continuerà a procedere alla istruzione del processo, fino a che la gran corte criminale non avrà deciso l' occorrente, come in appresso si dirà.

130. L' atto di ricusa di un giudice istruttore, o di un giudice di circondario o altro uffiziale di polizia giudiziaria, dovrà notificarsi al cancelliere, nel modo espresso nell' art. 148 delle leggi di proced. civile (1).

131. Fatta dal giudice o uffiziale di polizia giudiziaria ricusato la dichiarazione nel modo espresso nell' art. 149 di dette leggi, il cancelliere dovrà nel corso del termine dell' art. 150 di dette leggi, inviare copia autentica dell' atto di ricusa, e della dichiarazione del giudice al regio procurator generale presso la gran corte criminale.

132. La gran corte pronunzierà sulla ricusa di cui trattasi nel precedente articolo, col numero dispari di votanti, non più di cinque non meno di tre (*art.* 500 *leggi di proc. penale*).

133. Nel giudizio di ricusa degli uffiziali di polizia giudiziria è nelle facoltà della gran corte decidere della ricusa prima, o dopo che siano compiute le istruzioni (*ivi*).

134. Allorchè la gran corte fa dritto alla ricusa, annullerà tutti gli atti fatti dal giudice di polizia giudiziara ricusato, tranne l' ingenere,

---

(1) La notifica di quest' atto dovrà eseguirsi per mezzo del primo usciere che ne sarà richiesto.

ed ogni pruova di fatto permanente (1), destinando un nuovo istruttore che compili il processo.

135. Allegandosi per sospetto uno de' componenti la gran corte criminale, la stessa discuterà i motivi di ricusa col numero di cinque giudici (*art.* 502 *leggi pi proc. pen.*).

136. Nel caso degli articoli precedenti, se la ricusa viene ammessa, non è aperto ad alcuno il ricorso presso la suprema corte di giustizia: se vien rigettata, è salvo il ricorso alle parti (*art.* 503).

137. Il ricorso però dovrà prodursi nel termine di tre giorni, a decorrere dal dì della notifica della decisione.

138. Giusta il disposto nel precitato articolo, la corte suprema non potrà esaminare il fatto stabilito dalla gran corte; quindi dovrà conoscere solo dell' ammissibilità od inamisibilità de'capi di sospezione, su i fatti e su i documenti prodotti dalla parte ricusante o sulle giustifiche prodotte dal giudice ricusato; all'oggetto dovran-

---

(1) Abbenchè la legge, per non far perdere le tracce di un reato, abbia disposto conservarsi gli atti generici fatti dal giudice ricusato; pur tuttavolta se in tutto o in parte possono tali atti ripetersi, il nuovo istruttore ha la facoltà di ripeterli ai termini dell'art. 59 delle leggi di proced. pen.

no trasmettersi le sole carte originali o copie delle carte relative alla ricusa, delle quali si farà un volume separato.

139. Il ricorso non sospende il procedimento fino alla pubblica discussione. Il giudice ricusato però dovrà astenersi dal prendervi alcuna parte (*ivi*).

140. Allegandosi a sospetto un consigliere della suprema corte di giustia, si osserveranno le leggi dell procedura nei giudizj, ed i regolamenti della corte suprema (*art.* 504 *leggi di proc. penale*).

141. Allegandosi a sospetto una intera gran corte criminale, o una tal parte di essa che rende insufficiente la rimanente a procedere, la ricusa sarà discussa direttamente dalla corte suprema di giustizia (*art.* 505).

142. Pendente la decisione della suprema corte il procedimento rimane sospeso (*ivi*).

143. Nel caso espresso nel precedente articolo, i motivi di ricusa con tutte le carte e documenti analoghi verranno spediti alla suprema corte, la quale, nel caso che crederà ammissibile la ricusa proposta, dovrà ordinare l'adempimento del prescritto dall'articolo 478 e 479 delle leggi di procedura civile, per ciò che riguarda la comunicazione ai giudici ricusati, e la loro dichiarazione da farsi in piè dell' originale dell' atto di ricusa.

144. Nel caso in cui la suprema corte troverà sussistente la ricusa, dovrà destinare la nuova gran corte che dovrà procedere nella causa.

145. Ogni giudizio di ricusa può esser promosso e proseguito dal pubblico ministero, dalla parte civile, e dall'imputato presente in giudizio, (*art.* 506).

146. La parte che avrà proceduto volontariamente presso un' autorità, non sarà ammessa ad allegare la ricusa, se non per motivi legittimi posteriormente scoperti o avvenuti (*art.* 507).

147. Nelle cause di ricusa, le parti non posson essere intese in udienza; ad esse è accordato solamente la facoltà di poter presentare memorie scritte, senzachè la non presentazione di queste memorie possa per niente ritardare il corso del giudizio (*art.* 508).

148. Il ministero pubblico porterà le sue conclusioni, essendo esse assolutamente richieste dalla legge; non potendosi decidere in loro mancanza.

149. In ogni caso che la ricusa venga rigettata, la parte che l' avrà prodotta, verrà condannata ad una multa da ducati sei a duecento; è questa la differenza della penale che passa tra le ricuse in materia criminale, e quelle in materia civile (*art.* 509).

TITOLO VIII.

Del rinvio per motivi di sicurezza pubblica.

150. Indipendentemente da motivi di ricusa o d' incompetenza, la rimessione di un affare penale da un autorità all' altra, può aver luogo per motivi di sicurezza pubblica.

La legge non indica quali siano i casi, che possano dar luogo a questo rinvio. Essi dipendono dalle circostanze di amicizia o inimicizia che potrà intercedere tra le parti, o i magistrati, o dall' influenza o rapporti che possa avere un imputato su di essi; dalla difficultà del procedimento sul luogo per l' influenza degli imputati su' i testimonj.

151. La rimessione per motivi di sicurezza pubblica non può essere in alcun caso promossa che dai soli uffiziali pubblici, secondo le norme, di cui si farà menzione negli articoli seguenti (*art.* 511).

Alle parti non è permesso prendervi alcuna ingerenza; ciò non per tanto se presenteranno qualche memoria, sarà inserita nel processo, servendo però di solo schiarimento (*ivi*).

152. Trattandosi di affari correzionali, o di semplice polizia, la rimessione per motivi di si-

curezza pubblica si fa dalla gran corte criminale, la quale inteso il pubblico ministero, potrà inviare la conoscenza della causa da un giudice di circondario ed un altro (*art.* 512).

Per una tale rimessione vi occorre la decisione della corte, la quale dovrà sottoporsi alla conoscenza del ministro di grazia e giustizia; e non sarà pubblicata che dopo l' approvazione del prelodato ministero (*ivi*).

153. Anche una istruzione criminale per motivi di sicurezza pubblica, o per ogni altro grave motivo, potrà rimettersi da un giudice istruttore ad un altro. La gran Corte criminale però, dietro requisitoria del regio procuratore generale, dovrà chiederne l' autorizzazione al ministro di grazia e giustizia (*art.* 513).

154. Nel caso del precedente articolo, nella deliberazione che ordina il rinvio, debbono enunciarsi le cause, che hanno indotto il procuratore generale a chiederlo, e la gran Corte ad accordarlo; e dee ancora indicarsi l' altro giudice cui si dee delegare l' istruzione (*ivi*).

155. La rimessione di una causa da una gran corte criminale ad un altra per motivi di sicurezza pubblica, è di competenza della corte suprema di giustizia (*art.* 514).

156. Prima di sottoporsi alla conoscenza di detta corte suprema un tale affare, le carte che

contengono i motivi di rimessione verranno trasmesse di ufficio dal pubblico ministero al ministro di grazia e giustizia, il quale, se lo crederà espediente, potrà prendere que' rischiarimenti che crederà necessarj da pubblici funzionarj di sua fiducia (*ivi*).

157. Il ministro, se dalla lettura delle carte o dai rischiarimenti che ha preso, non trova svanito ogni dubbio, le trasmetterà alla suprema corte di giustizia, onde deliberi se vi sia o no luogo alla rimessione della causa (*art.* 515).

158. La corte suprema, mettendo in esame l'affare, e conoscendo necessario la rimessione, destinerà per regolamento di giudici la nuova gran corte criminale, che dovrà procedere nella causa (*ivi*).

159. È nelle facoltà della suprema corte di giustizia, in vece di rimettere la causa ad un altra gran corte criminale, disporre che uno o più giudici della gran corte da cui si vuol fare il rinvio si astenghino dall'intervenire nella causa; purchè però la parte dei giudici che debbono astenersi non renda l'altra insufficiente a giudicare (*art.* 516) (1).

---

(1) La legge prescrive, che le cause criminali debbono decidersi col numero di sei giudici; se dunque il numero di quelli che debbono astenersi rimane inferiore

160. Può anche la corte suprema ordinare che la commessa della causa passi dal giudice delegato ad un altro. In questo caso disporrà che il presidente deleghi nuovamente la causa: e se il delegato era il presidente istesso, la commessa si farà dalla corte suprema (*art.* 517).

161. Nel caso espresso di sopra, il giudice delegato non potrà più intervenire nella causa (*ivi*).

162. In tutte le decisioni per rimessione da una gran corte ad un' altra, ed in quelle che ordinano che uno o più giudici delle gran corti medesime si astenghino, non si farà menzione dei motivi su dei quali la decisione è poggiata (*art.* 518).

163. La corte suprema di giustizia, dopo emessa la sua decisione, restituirà al ministro di grazia e giustizia tutte le carte relative all'oggetto, delle quali non si conserveranno che le sole lettere di corrispondenza, e l' originale della decisione (*ivi*).

164. Se i motivi di sicurezza pubblica che danno luogo al rinvio possono cessare coll'allontanamento di uno o più dei componenti la gran corte, rimossi costoro, si continuerà il procedimento, ai termini delle leggi (*art.* 519).

---

a sei compreso i supplenti, allora per necessità dovrà eseguirsi il rinvio ad un altra corte.

TITOLO IX.

DEL GIUDIZIO CONTRO I FUNZIONARJ DELL' ORDINE GIUDIZIARIO.

165. Nel primo volume di quest' opera parlammo del modo come inquirere contro i funzionarj dell' ordine giudiziario per i reati da essi commessi, sia nell' esercizio delle loro funzioni, sia fuori di esso. Quì non ci resta dunque a trattare che del solo modo di giudicare tali funzionarj.

166. Giusta il prescritto nell'articolo 520, essendo le gran corti criminali competenti a giudicare i regj giudici di circondario, gli agenti del pubblico ministero presso di loro, e gli altri uffiziali inferiori dell'ordine giudiziario, egualmentechè i cancellieri presso qualunque gran corte o tribunale; nel giudizio dovranno serbarsi tutte le regole prescritte per la pubblica udienza, ed il modo di pronunciare le decisioni sarà l' istesso stabilito per ogni altro giudizio.

167. Noi però siam di opinione, che in questa sorte di giudizj le gran corti criminali debbano avvalersi delle facoltà espresse nell'articolo 219 delle leggi di procedura, cioè di trattare la causa a porte chiuse; mentre consideriamo

cosa molto scandalosa offrire agli occhi del pubblico, delinguente colui, che prescelto era a compartir la giustizia, ed a perseguitare il delitto (1).

---

(1) Non è solamente nell' esercizio delle proprie funzioni che il magistrato per meritare il glorioso titolo di uomo giusto dee tenersi lontano dal delitto e conservare quel carattere di decenza e di dignità, che la sua carica esige; è nella vita privata benanche che dee dare delle luminose pruove di probità ed esattezza. Non vi è dubbio che un incorrotta giustizia è la qualità principale, che formar dee il suo primiero ornamento; ma il pubblico, severo apprezzatore del merito, non guarda soltanto il magistrato assiso sul tribunale della giustizia in dove tutto al più espone la metà di se stesso, ma lo segue sino in quei ritiri, in cui restituito a se medesimo, lascia sovente travedere quei movimenti dissimulati con destrezza, o con isforzo soffocati, nell' esercizio delle sue funzioni; e da que' tratti semplici ed ingenui, che il suo carattere espone, allorchè non è più in guardia di se, il pubblico, quasi sempre, forma il suo ritratto. È vero, dice egli, che questo magistrato fa comparire al di fuori una rettitudine inflessibile allorchè tiene la bilancia della giustizia nelle sue mani; ma non conserva però al di dentro quello stesso spirito di rettitudine che forma la rigorosa pruova della sua giustizia. Eletto fra tutti gli uomini per rendere una testimonianza fedele ed incorruttibile alla verità, dovrà egli sapersi inalzare sopra di se medesimo, ed al di là di tutte le umane passioni. Un' anima veramente grande non degra-

168. Per la punizione de'reati per ragion d'ufficio, de' giudici istruttori, ed in generale dei presidenti, vice presidenti, e giudici di qualunque gran corte o tribunale, degli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, e del cancelliere della suprema corte di giustizia, ai termini dell' articolo 521 di dette leggi, il giudizio si appartiene alla camera criminale della suprema corte di giustizia.

169. Questa camera dee procedere in tali cause col numero di otto votanti, trattandosi di decisioni definitive, e nelle preparatorie o interlocutorie col numero dispari di votanti non minore di tre, non maggiore di cinque (*ivi*).

170. Nel caso espresso nell'articolo precedente, la suprema corte procederà con tutte le forme prescritte per le gran corti criminali (*art. 535 dette leggi*).

171. Fra le cose essenziali a rimarcarsi nel

---

da, allorchè ubbidisce alla giustizia; allorchè sottomette ad essa tutte le sue passioni. Allora la giustizia ottiene il suo trionfo, quando comincia dalla casa del magistrato: allora egli entra nel pieno possesso di una vera gloria, allora vede la sua dignità ingrandirsi; allora egli potrà ispirare al popolo, il rispetto della legge, il timore della giustizia, e l'amore del magistrato; quando nella sua condotta vi possa il pubblico scorgere quel vero modello di virtù, che illustra tutte le sue azioni.

giudizio contro i funzionarj dell'ordine giudiziario pe' reati commessi in uffizio vi è :

1.° La mancanza del giudizio di sottoposizione all'accusa ; mentre, siccome per tradurre in giudizio uno di questi funzionarj vi necessità l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, così l'autorizzazione medesima equivale nelle cause di misfatti al giudizio suddetto (1).

2.° Che nel caso dell'articolo 130 di dette leggi, cioè quando i misfatti menano ad una pena minore del quarto grado de' ferri, il funzionario incolpato, sarà rilasciato sotto mandato, o consegna, o cauzione fino al dì della pubblica discussione (*art.* 532 *e* 533 *dette leggi*).

172. Tutto il rimanente del giudizio dovendo aver luogo con le forme ordinarie; noi ci rimettiamo a ciò che abbiam detto nel II volume,

---

(1) Riguardo al modo di ottenersi l'autorizzazione vedi ciò che abbiamo detto nell'art. 329 del Volume I. Quì però giova rammentare, che l'autorizzazione è richiesta solamente ne' reati relativi alle proprie funzioni.

In quanto ad una tale autorizzazione, per quel che riguardano i reali dominj al di là del faro, il decreto de 5 luglio 1821 ha modificato il disposto nel titolo VIII del lib. III delle leggi di procedura penale ; mentre le facoltà accordate al ministro di grazia e giustizia per lo procedimento contro i funzionarj dell'ordine giudiziario, sono state trasferite al luogotenente generale in Sicilia.

allorchè trattammo degli atti che precedono la pubblica discussione.

173. Riguardo alle decisioni emesse dalla camera criminale della suprema corte di giustizia, non vi è luogo ad alcun rimedio legale, nè anche di ricorso per annullamento (*art.* 535 *leggi proc. pen.*).

174. La legge avendo accordato de'mezzi di garenzia sufficiente ad impedire che un magistrato non sia tradotto in giudizio, se non quando vi sia la quasi certezza de'suoi mancamenti; avendo rimessa la cognizione della causa ad un supremo tribunale; avendo prescritto un numero maggiore di giudici di quello stabilito pel giudizio del resto de' cittadini, non potea fare a meno rendere le decisioni di questa suprema corte esenti da qualunque legale rimedio; quindi le stesse non sono suscettibili di alcun ricorso.

175. Le decisioni poi delle gran corti criminali, ne' giudizj contro i giudici di circondario ed altri ufficiali inferiori dell'ordine giudiziario, pe'reati relativi alla loro carica, sono suscettibili di tutt' i rimedj legali permessi dalla legge; mentre, siccome in tali giudizj si procede coll'istesso numero dei giudici stabilito pe' giudizj ordinarj, sarebbe stato ingiusto privare il condannato del dritto di ricorrere alla suprema corte di giustizia per causa di annullamento.

176. Pe tutt' i reati non relativi alla loro carica i funzionarj dell' ordine giudiziario di qualunque grado sono giudicabili dalle gran corti criminali, anche quando trattasi di delitti o controvenzioni (*art.* 537, 540, 541 *dette leggi*).

177. Il rito da osservarsi pei reati non relativi alle proprie funzioni, sarà lo stesso che si osserva in tutti gli altri giudizj.

178. Trattandosi di delitti si osserverà dalla gran corte che procede l' istesso rito stabilito pe' giudizj correzionali. La decisione però sarà inappellabile.

179. La gran corte criminale, tanto nei giudizj per misfatto, che ne' giudizj per delitto nominerà il magistrato che dovrà fare le funzioni di giudice istruttore (*art.* 538).

180. Pei reati non relativi alle proprie funzioni la legge non richiede l'autorizzazione del ministro per aprire il procedimento; ma tostochè esso avrà pirncipio, ne sarà subito data parte al prelodato ministro, senza però sospendere l'istruzione.

181. È nelle facoltà del ministro di grazia e giustizia tanto ne' reati relativi alle proprie funzioni che ne' reati non relativi all' uffizio, disporre la sospenzione dalla carica, o l' allontanamento dell' ufficiale pubblico imputato, pendente la istruzione.

182. La sospenzione è di pieno dritto, allorchè si è spedito contro il medesimo un mandato di arresto, o è stato già sottoposto all'accusa.

183. Il giudizio contro un ufliziale pubblico, nel caso espresso ne' precedenti articoli, non sarà mai fatto presso il collegio di cui fa parte; quindi le carte dovranno rimettersi alla suprema corte di giustizia per mezzo del ministro di grazia e giustizia, onde dalla stessa destinarsi una gran corte di provincia o valle vicina, alla quale verranno rimesse tutte le carte.

184. Da questo istante, in tutti gli atti d' istruzione dovranno impiegarsi uffiziali di polizia giudiziaria non dipendenti dalla gran corte o dal tribunale di cui l' incolpato fa parte (*art.* 540).

185. Finalmente è d' avvertirsi che in esito del giudizio contro i funzionarj dell' ordine giudiziario, la gran corte criminale, e la corte suprema, che avrà proceduto, se non trovi luogo a pena, potrà ciò non ostante proporre al Segretario di stato Ministro di grazia, e giustizia qualche misura disciplinale contro l' imputato quando il caso lo esige.

186. La legge nel sottoporre a tutte queste misure il magistrato, ha avuto in mira l' inalterabile condotta de' funzionarj dell' ordine giudiziario, i quali sebbene, in alcuni casi, le loro azioni non siano punibili, pure la loro condotta essendo sta-

ta poco plausibile, può meritare economicamente essere sottoposta a delle misure disciplinali.

TITOLO X.

DEL GIUDIZIO SOPRA FATTI CHE VIOLANO IL RISPETTO DOVUTO ALLE PUBBLICHE AUTORITÀ.

187. Se la legge ha stabilite delle eccezioni nel giudizio de' reati commessi da funzionarj dell'ordine giudiziario; se essa imperiosamente esige da loro la più esatta rettitudine nell' amministrazione della giustizia; se ogni più lieve mancanza ancorchè non considerata delitto, sottopone questi funzionarj a misure disciplinali; non è men giusto accordare ad essi quel rispetto, che l' alto posto che occupano esige; quindi la legge dispone, che i fatti, che violano il rispetto dovuto a queste pubbliche autorità, siano puniti in un modo speciale, ed esemplare nel tempo stesso; da ciò dunque la necessità di una procedura spedita, ed immediata nel punire simili violazioni.

188. Prescrive la legge (*art.* 544) che gli astanti debbono stare nell' udienza col capo scoperto è dunque un mancamento di rispetto il presentarsi all' udienza con cappello o con coppola; come pure è vietato prorompere in voci indicanti approvazione, o disapprovazione, o turbare in

qualunque modo l' attenzione de' giudici, o degli astanti.

189. In caso di controvenzione all' art. precedente, il presidente, o colui che ne fa le veci, al quale giusta il disposto nell' art. 543, la polizia dell' udienza è affidata, intimerà il silenzio, e ne chiamerà l' osservanza; e se lo crede conveniente farà espellere il trasgressore dall' udienza (*art.* 545) (1).

190. Ai termini del disposto nel precitato articolo, la Corte potrà farlo anche arrestare ed ordinare che sia detenuto per 24 ore; in questo caso però è necessario redigerne processo verbale, coll' analoga deliberazione della corte ordinante l' arresto.

191. Se pendente la durata dell' udienza alcuno con parole, o con gesti indecenti manchi al rispetto dovuto a giudici, o al pubblico ministero, o minacci, o ingiurj chiunque altro degli astanti, verrà condannato sul momento dalla Corte, o dal tribunale medesimo, alla detenzione per un tempo che può estendersi fino a nove giorni (*art.* 546) (2).

192. Nel caso espresso nel precedente articolo,

---

(1) L' istessa facoltà è accordata benanche ai giudici di circondario (*art.* 548 *leggi di proc. pen.*).

(2) Quest' articolo è comune ai giudici di circonda-

prescrive la legge doversi procedere conformamente al disposto negli art. 346, e 348 delle ll. di procedura; di cui abbiamo fatto parola nel numero 336 del *Vol. II* del presente manuale.

193. Ci giova però rammentare; che la discussione a pena di nullità dee esser pubblica; e che la corte, sospeso ogni altro affare, farà formare sul momento processo verbale del fatto; udirà l'imputato, ed i testimonj, ed emetterà la sua decisione colle solite forme.

194. Ne'giudizj di cui è parola ne'precedenti articoli, il pubblico ministero dovrà esservi inteso; anzi giusta il disposto nell'art. 346, quante volte non fosse presente in udienza, verrà chiamato all'istante.

195. Questo modo di procedere è comune tanto a tribunali civili, che alle gran corti civili, e criminali, ed alla corte suprema di giustizia colla sola distinzione, che le decisioni de'tribunali civili sono suscettibili d'appello; e quelle delle gran corti sono inappellabili.

196. Nel caso che debbono sentirsi de' testimonj, questi verrano all'istante esaminati dal presidente del tribunale, o della corte, il qua-

---

rio allorchè i mancamenti son commessi alla di loro udienza, giusta il prescrito nell'art. 346 e 347 delle leggi di proc. penale.

le interrogherà ancora l'imputato sull'oggetto; il tutto secondo le forme prescritte nell'art. 346 e 347 delle ll. di procedura.

197. È ancora nelle facoltà del tribunale o della corte inviare l'imputato al giudice competente per farlo giudicare de'suoi mancamenti, ma questa disposizione dovrà aver luogo, solamente quando non sia possibile giudicarlo all'istante; mentre siccome abbiam detto nel principio di questo titolo, i fatti che violano il rispetto dovuto alle pubbliche autorità, è dell'interesse pubblico che siano puniti esemplarmente, e con celerità.

198. Oltre i fatti che violano il rispetto dovuto alle autorità, in caso che nel recinto dell'udienza, nell'atto che questa si tiene, si commettessero delitti di ogni altra specie, sia contro la pubblica autorità, sia contro qualsivoglia persona, avrà luogo l'istesso procedimento istantaneo, ed abbreviato (1), mentre abbenchè i delitti non fossero diretti contro le pubbliche autorità, pure commettendoli in loro presenza si viola il rispetto ad esse dovuto.

199. Non è così pe' misfatti; la gravezza

(1) Vedi ciò che abbiamo detto nell' art. 336 del II. Volume.

dell' oggetto non può essere affidato ad un procedimento istantaneo; quindi l'imputato dovrà esser tratto ad un formale, e regolare giudizio, per cui quando all' udienza di un tribunale, o gran corte avviene un reato conosciuto dalla legge sotto nome di misfatto, il presidente farà con sua ordinanza arrestare il colpevole; lo interrogherà; farà stendere processo verbale del fatto; e rinvierà la causa al giudice competente (*art.* 547).

200. Il rinvio di cui si è fatta menzione nel precedente art.; può aver luogo solamente quando il fatto avviene all' udienza di un tribunale civile; di una gran corte civile; o della suprema corte di giustizia; ma se il reato vien commesso all' udienza di una gran corte criminale, allora essendo questa la sola competente, dovrà ritenere l' affare, delegando un giudice della gran corte ad istruire il processo.

201. Giusta il disposto nell'art. 548 delle precitate ll. gl' intendenti, i sott' intendenti, i sindaci, gli uffiziali di polizia giudiziaria, ordinaria, o amministrativa, quando sono nel pubblico esercizio di qualche atto del loro ministero, esercitano anch' essi il potere accordato a' presidenti nell' art. 545 e 547 delle ll. di procedura. Quindi potranno fare espellere il trasgressore dalla loro presenza, o farlo arrestare e detenere

per 24 ore per causa di mancamenti previsti dall'art. 344 di dette ll., trattandosi poi di delitti, o di misfatti commessi alla loro presenza, formeranno processo verbale del fatto, sottoscritto da loro, e da due almeno degli astanti, faranno con loro ordinanza arrestare il colpevole, lo interrogheranno, e lo rinvieranno al giudice competente (*vedi la formola n.° 7*).

202. Se i mancamenti, o i reati avvengono alla presenza di un uffiziale di polizia giudiziaria competente, come un giudice di circondario, ed un giudice istruttore; allora essendo questi competente alla formazione del processo, il rinvio avrà luogo terminata che sarà l' istruzione.

203. Quando il fatto avvenghi avanti un intendente, sott' intendente o sindaco; o innanzi un funzionario di polizia ordinaria, come un commessario o ispettore di polizia, allora formato che si sarà il processo verbale del fatto, queste autorità dovranno immediatamente rimettere il colpevole all' uffiziale di polizia giudiziaria competente, onde procedersi a tutti gli atti d' istruzione richiesti dalla legge.

204. Il rinvio si farà al procurator generale se il reato avvenghi avanti l'intendente, al giudice istruttore se avviene avanti il sott' intendente: ed al giudice di circondario se avanti il sindaco o altro funzionario indicato di sopra.

LIBRO II.

OGGETTI COMUNI AI GIUDIZJ PENALI.

TITOLO I.

DE' DIFENSORI.

205. Le funzioni di avvocato, o patrocinatore nell' atto che sono sommamente onorifiche, rendono infinitamente risponsabile le persone che l'esercitano sottoponendole a de'doveri, e a del-'obbligazioni, il di cui adempimento si rende indispensabile.

Collocati tra il trono della giustizia, ed il tumulto delle umane passioni, debbono gli avvocati render egualmente conto a giudici, ed alle parti; ed è questo dopdio impegno che forma il primo anello di tutte le loro obbligazioni.

L' amore della giustizia la venerazione pe' suoi ministri, è la prima, ed essenziale qualità di un avvocato.

Rispettare l' impero della legge, non farla giammai servire d' istrumento alla private passioni, soccorrere i deboli, e gl' infelici contro le oppressioni, e le violenze, è il carattere proprio di un avvocato, che aspira al godimento della pubblica stima.

Prestare il loro uffizio a quelli, alla cui difesa il presidente li destina è un doveree ingiunto ad essi dalla legge (*art.* 559 *leggi di procedura pen.*).

Difendere gratuitamente le persone povere, prestare a' deboli il loro patrocinio, è anche un dovere indelebile delle loro funzioni, ed è perciò prescritto dalla legge (*art.* 559).

206. Non è permesso che un difensore possa simultaneamente assumere il patrocinio di più attori principali, o complici del medesimo reato, quando la difesa dell' uno si opponghi agl' interessi di uno o più de' complici; in questo caso è tenuto di rinunziare sul momento ad una o più di tali difese, per ritenere quella, o quelle che non soffrono la detta opposizione (*art.* 560 *ll. di proc. pen.*).

207. Nell' istesso istante in cui un difensore scovre essere la difesa d' interesse opposto, è nel dovere manifestare la rinuncia, al presidente, del pari che alla parte. Il presidente in questo caso destina di uffizio un altro difensore, se la parte non se lo abbia scelto ella stessa (*ivi*) (1).

208. È indegno di un avvocato porre in ope-

(1) Trattandosi di giudizj correzionali, il prescritto in questo articolo si adempie dal giudice di circondario.

ra cavillazioni, raggiri, e dilazione nelle cause. Una condotta simile lo rende sommamente colpevole; quindi la legge saggiamente ha previsto, che qualora gli avvocati o i patrocinatori nel difendere i loro clienti spiegassero questa criminosa condotta, le gran corti criminali potranno contro di essi adottare le misure disciplinali prescritte dall' articolo 173 delle leggi di procedura penale (*art.* 561).

209. Le misure di disciplina previste dal citato articolo 173, sono l' ammonizione; la pubblica riprensione; o la sospenzione dell'esercizio delle funzioni, per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei; salvo sempre le disposizioni delle leggi penali ne' casi di misfatti o delitti.

210. Il difensore sottoposto una volta in via disciplinale all' interdizione del proprio uffizio, se dopo il termine della sospensione incorra in un fatto che meriti la stessa misura, può anche in via disciplinale, rimanere interdetto per un anno. In questo caso il *minimum* non può essere mai minore di due mesi, giacchè per la prima mancanza il *minimum* essendo stabilito ad un mese, nella recidiva dovrà cumularsi.

211. Finalmente il recidio per la terza volta sarà, in via anche disciplinale, condannato all' interdizione del proprio uffizio da uno a cinque anni (*art.* 562).

212. Oltre tali misure, il difensore recidivo, tanto per la secenda, che per la terza volta, verrà benanche condannato dalla gran corte ad un ammenda di ducati dieci a cinquanta.

213. La corte suprema di giustizia, ne' casi espressi di sopra, potrà estendere quest'ammenda fino a ducati trecento (*art.* 563).

214. Per comprovare le mancanze degli avvocati o patrocinatori, non vi occorre altra formalità che un processo verbale che l' attesti, sulla richiesta, o del ministero pubblico, o delle parti.

215. La legge, nel prefiggere questi differenti modi di correzione contro gli avvocati o i difensori, esige che l' imputato sia inteso; quindi non potrà deliberarsi senza essere citato a comparire a giorno fisso all' udienza della gran corte, onde produrre le sue difese, ed i suoi discarichi (1). Se poi, malgrado la citazione, l'imputato non comparisca, la causa si farà in contumacia.

216. In tutt' i casi, il ministero pubblico dovrà esservi inteso.

217. I regj giudici di circondario, negli affari di loro competenza, potranno avvalersi delle stesse facoltà accordate alle gran corti dall' art.

---

(1) Vedi la formola n. 6.

561 citato di sopra, procedendo colle stesse formalità di cui si è fatto menzione nel precedente articolo (1).

217. Le deliberazioni de' regj giudici di circondario sono soggette ad appello presso la gran corte criminale.

218. Per quelle delle gran corti criminali la legge non fa alcuna menzione se sieno o pur no suscettibili di alcun legale rimedio; noi però siam di opinione potervi competere il ricorso alla suprema corte di giustizia, come ogni altra decisione definitifiva.

219. Quando le mancanze enunciate nell' art. 561 si scovrono alla pubblica udienza, nella quale l' avvocato o patrocinatore ha parte, può il giudice di circondario, la gran corte o la corte suprema adottare in via disciplinale, e prima di sciogliere l' udienza, le misure indicate nei precedenti articoli (*art.* 566).

(1) Ne' giudizj correzionali presso i giudici di circondario, ammettendo la legge il ministero de' difensori, conveniva che questi fossero altresì sottoposti alle medesime disposizioni cui van soggetti gli avvocati, e patrocinatori stabiliti presso le gran corti criminali.

TITOLO II.

DELLE PRIGIONI.

220. Lo stabilimento delle prigioni mira due oggetti esseziali, cioè la custodia de' detenuti, e l' espiazione della pena de' condannati. È sotto questo doppio rapporto che esse debbono essere sottoposte a de' regolamenti, senza de' quali si incorrebbe nel pericolo dell' insicurezza, e dell' arbitrio de' custodi.

221. Il voto principale della legge è quello che i detenuti o i condannati siano ben custoditi, ma non è men dell'interesse della giustizia, che coloro i quali vi sono rinchiusi siano ben trattati, non avendo per anco perduto il dritto all' esistenza; Quindi i luoghi di custodia o di pena, debbono essere non solamente sicuri, ma mondi e tali, che la salute de' detenuti non venghi alterata. Su queste vedute la legge sotto il titolo XIV delle leggi di procedura penale ha stabilito quanto segue.

222. In ogni provincia, o valle vi dovrà essere un elengo delle prigioni, delle case di custodia, o di pena, inclusi i così detti *corpi di guardia* e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione

(*art.* 589). Questo elengo sarà stampato colla indicazione del distretto, del circondario, e del comune ove le sudette case esistono (*ivi*).

223. L'elengo formato a termini dell' art. precedente debb' essere affisso in ciascuna provincia o valle nelle sale di udienze della g. C. criminale, de' giudici istruttori, e giudici di circondario, e de' supplenti, e nelle case comunali, e negli atrj delle stesse prigioni (*art.* 590). (*ivi*).

224. Qualunque luogo di custodia, o di pena che non sia notato nell' elengo prescritto nei due precedenti articoli sarà considerato come un carcese privato; e qulunque sia la specie di detenzione, che in questo si esegue darà luogo al procedimento a termini delle *leggi penali* (*art.* 591)..

225. Dal disposto ne' precedenti articoli con chiarezza si scorge, che l' idea del legislatore è stata quella di rendere di pubblica ragione la conoscenza de' luoghi di pena, o di custodia, acciò evitar si possano le detenzioni arbitrarie, e mettere nel tempo istesso i detenuti sotto l' immediata sorveglianza del Goveruo.

226. In ogni luogo autorizzato per pubblica prigione, esisterà un registo pe' detenuti, che vi entrano, e n' escono (*art.* 592).

Il registro sarà numerato. Nella residen-

za della gran corte criminale, sarà in ogni pagina segnato, e munito del proprio suggello dal presidente, e del procuratore generale. In piè del registro eglino attesteranno di quante pagine esso sia composto.

227. Nelle residenze de' giudici istruttori, ciò si eseguirà da costoro, e dal sindaco; nelle residenze de' giudici di circondario da esso, e dal sindaco; negli altri comuni dal supplente, dal sindaco; e dall' incaricato del ministero pubblico nelle cause correzionali; ne' corpi di guardia, e in tutte le prigioni appartenenti a corpi militari, dal comandante militare, e dal sindaco comunale

228. Ogni individuo incaricato dall' arresto di una persona non potrà eseguirlo, se non avrà ricevuto in iscritto il mandato corrispondente (*art.* 593).

L' esibitore del carcerato sarà tennto di far iscrivere sul registo l' atto di cui è latore.

229. L' annotazione nelle prigioni sarà sottoscritta dal custode, e dal latore del mandato se sappia scrivere (*art.* 549). Ove costui non sappia scrivere, il custode ne farà menzione.

230. Alcun costode non potrà ricevere, nè ritenere qualsisia persona, se non in forza di un mandato di autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprime formalmente

l' ordine dell'arresto, e l'articolo della legge per la cui esecuzione è ordinato (*art.* 595). In mancanza di queste indicazioni il custode sarà punito a termini delle *leggi penali* (1).

231. Niun individuo potrà essere escarcerato, se non in forza di un'ordinanza dell'autorità; alla quale la legge accorda questa facoltà (*art.* 596). Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza sarà punito come negligente, o connivente di evasione a termini delle *leggi penali* (2).

232. Il registro di sopra mentovato conterà la data dell'ingresso del detenuto come ancora quella dell' uscita dal carcere, e l'ordinanza in forza della quale questa liberazione avrà avuto luogo (*art.* 579).

233. Ne' casi indicati negli art. 101, 102 e 465 (3), l' arrestato sarà presentato all'uffiziale di polizia giudiziaria del luogo ove è il carcere. Questo uffiziale spedirà il corrispondente manda-

(1) I custodi, o carcerieri che abbiano ricevuto un individuo in prigione senza legale mandato, o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge, sono puniti col primo grado di prigionia, e colla interdizione di due a cinque anni dall' uffizio (*art.* 239 *leggi penali*).

(2) Vedi l' articolo 254 di dette leggi.

(3) Cioè quando avviene l'arresto in flagranza, o per effetto dell' annotazione nell' albo de' rei assenti.

to che verrà notato nel registro a termini dell' art. precedente (*art.* 198) *vedi la formola n°.* 7.

234. Trattandosi di un individuo che dalla forza pubblica si trasporta in un carcere lontano per ordine dell' autorità competente; se la medesima forza è obbligata ne' luoghi di riposo a depositarlo in un carcere, per riprenderlo al momento di proseguire il cammino, si farà sul registro menzione dell' ordine di trasporto, dell'ora, e del giorno in cui il detenuto viene consegnato, ed in cui vien riconsegnato (*art.* 599).

235. L'ordine di trasporto che ha la forza pubblica dovrà in questo caso essere vistato dal giudice di circondario, o dal funzionario locale che lo supplisce.

236. Il custode senza questa formalità, della quale sarà fatta menzione sul registro, non potrà ricevere il detenuto.

237. È ammesso chiunque a denunziare, sia al giudice di circondario, sia al giudice istruttore, o al pubblico ministero presso la gran corte criminale, o al presidente della medesima, ed a qualunque uffiziale incaricato della polizia giudiziaria, ordinaria, o amministrativa, che un individuo si trovi illegalmente detenuto, o perchè il luogo di detenzione non è descritto nell' elenco menzionato nell'art. 589, o perchè

il detenuto non è regolarmente annotato nel registro (*art.* 600).

Chi ometta, o ricusi di diferire a questo richiamo, cade nella disposizione delle *leggi penali* (1).

238. Verificata la illegalità dell'arrerto nel capolungo della provincia o valle dal presidente della gran corte criminale, o dal pubblico ministero, entrambi di accordo fra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto (*art.* 601).

239. Se la illegalità dell' arresto è verificata nel capoluogo della provincia, o valle da altri uffiziali pubblici; costoro ne faranno subito rapporto o al presidente, o al procurator generale, il quale ordinerà che il detenuto sia messo in libertà: il tutto sotto la pena stabilita dalle *leggi penali* e senza pregiudizio delle pene più gravi, ne' casi preveduti dalle medesime leggi (*ivi*).

240. Se però si adducesse qualche motivo legale dell' arresto, così che non ne sia d'illegale altro che la forma; può il presidente di accordo col ministero pubblico prendere i rischiarimenti necessarj, porre in regola l'affare, e rimettere legalmente il detenuto a disposizione dell' auto-

(1) Vedi l' articolo 238 delle leggi penali.

rità competente. Questa disposizione non impedirà che sia subito tratto dal luogo non riconosciuto per pbblica prigione, nel caso che egli sia quivi in arresto (art. 602).

241. Le ordinanze per la esecuzione di questo, e dell'articolo precedente saranno sottoscritte dal presidente, e *vistate* dal pubblico ministero.

Di tutto si far processo verbale che sarà iscritto nel registro della prigione ove trovasi il detenuto.

242. In ogni altro comune diverso dal capoluogo della provincia, o valle, la facoltà espressa ne' due articoli precedenti sarà esercitata da giudici istruttori o da regj giudici di circondario (*art.* 603).

243. Ogni custode che avrà ricusato di mostrare al portatore dell'ordine del giudice di circondario, del giudice istruttore, del presidente, o del pubblico ministero presso la gran corte criminale, la persona del detenuto, o di mostrare l'ordine, che glie lo proibisce; egualmente che ogni custode che ricusa di far loro l'esibizione de' suoi registri, o di lasciarne prendere copia, sarà punito come colpevole di restrizioni vietate a termini delle *leggi penali* (*art.* 604) (1).

(1) Cioè col primo al secondo grado di prigionia, art. 240 delle leggi penali.

244. La presentazione della porsona detenuta non potrà esser negata a' portatori dell' ordine secondo l' articolo precedente; non potrà esser negato nè anche ai suoi parenti, ed amici, a meno che il custode non presenti un' ordinanza del giudice competente per tenere la persona in segreto (*art.* 605).

245. Le autorità giudiziarie, ed amministrative a norma de' regolamenti prenderanno cura perchè i luoghi di custodia o di pena siano non solamente sicuri, ma mondi, e tali che la salute de' detenuti non ne venghi alterata (*art.* 606).

246. Le autorità medesime invigileranno perchè il nutrimento de' detenuti sia sufficiente, e sano, ed il loro trattamento sia conforme a' regolamenti (*art.* 607).

Vigileranno particolarmente perchè non si commettano su i detenuti le restrizioni vietate dalle *leggi penali*.

Le dette autorità saranno perciò nell' obbligo di fare le visite periodiche in detti luoghi a norma de' regolamenti.

247. Se qualche detenuto, trascorre in minacce e ingiurie, o violenze contro i custodi, o contro gli altri carcerati, o qualunque altra persona, sarà soggettato a restrizioni maggiori secondo i luoghi di detenzione, in seguito de-

gli ordini del pubblico ministero presso la gran corte criminale, del giudice istruttore, o del giudice di circondario; o di chi sopraintende in Napoli, ed in Palermo alle carceri. Questa misura disciplinale non esenterà il colpevole dalle pene nelle quali abbia potuto incorrere (*art.* 608).

248. I custodi o crcerieri, che per qualunque titolo si permettano atti arbitrarj su i detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col primo al secondo grado di prigionia (*art.* 240 *leggi penali*).

249. Per tutti i reati commessi nelle prigioni, proceder dee la polizia giudiziaria competente del luogo ove le dette prigioni son site.

Nelle residenze delle gran corti criminali, siccome le prigioni sono sotto l'immediata sorveglianza del procuratore generale che è il primario agente della polizia giudiziaria, può egli medesimo procedere ad assicurar le pruove de' reati commessi nelle stesse; il giudice istruttore però in preferenza del giudice regio conviene che si occupa di questi reati; in ogni caso; l'obbligo del giudice regio è quello di accorrere prontamente ad assicurar le pruove de' reati avvenuti nelle prigioni mentre essendo dalla legge chiamato ad assicurar le pruove d'ogni

sorta di reato allora solamente si osserva quando il proc. generale, o il giudice istruttore avrà presso conoscenza dell' affare.

TITOLO III.

DEI REGISTRI GENERALI DELLE CONDANNE.

250. È del pubblico interesse; che i malfattori siano conosciuti; che la memoria de' loro falli rimanga impressa; e che il governo abbia sempre presente i loro nomi. Al pari della virtù il delitto ha i suoi gradi: rare volte un misfatto atroce è la prima pruova; i grandi delitti sono preceduti da' piccoli, ed è perciò, che gli agenti del governo debbono continuamente sorvegliare la condotta de' condannati.

251. Sopra questi principj la legge ha stabilito un registro di tutte le condanne da tenersi da' cancellieri delle gran' corti criminali, dei giudici di circondario, e della suprema corte di giustizia, allorchè questa procede contro i funzionarj dell' ordine giudiziario (*art.* 609).

252. Sopra questi registri, i cancellieri sono nell' obbligo di trascrivere il nome, cognome, professione, età, patria, e domicilio di tutt' i condannati, non che una notizia sommaria della causa, e della condanna (*ivi*).

253. I cancellieri che mancassero a questo dovere sono sottoposti ad un' ammenda di ducati dieci per ciascuna omissione. Riguardo ad un tale registro, *vedi la formola n.° 8.*

254. In fine di ogni tre mesi i cancellieri sono obbligati passare al procuratore generale, sotto pena dell' ammenda indicata nel precedente articolo, una copia di questi registri (*art.* 610).

255. Il procuratore generale invierà al ministro di grazia e giustizia questa copia, presso il di cui ministero sarà tenuto un registro generale di tutte le condanne (1).

256. Oltre i registri delle condanne, i cancellieri sono nell' obbligo di tenere varj altri registri, e di formare molte mappe mensili e trimestrali, che vengono richieste con diverse ministeriali di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di stato di grazia e giustizia.

(1). Le condanne di cui è parola, s' intendono quelle definitive e passate in giudicato.

TITOLO IV.

DELLA REVISIONE DE' GIUDIZJ PENALI.

257. La revisione ne' giudizj penali ha luogo solamente quando esistono due giudicati irrevocabili e contraddittorj, in modo che ammettendo la giustizia della condanna per l'uno, dee per necessità trovarsi ingiusta per l'altro (*art.* 611).

258. Tre sono gli estremi che debbono concorrere per dar luogo alla revisione, cioè che il giudicato sia irrevocabile; che sia contraddittorio con altro giudicato; che sia nella stessa causa.

259. È irrevocabile un giudicato allorchè esso non è suscettibile di alcun gravame.

260. È contraddittorio con altro giudicato quando per lo stesso reato fossero stati in separati giudizj condannati due individui diversi, come autori principali, per esempio *Pietro* e condannato come colpevole di venefizio alla pena di morte; similmente in altro giudizio *Antonio* viene anch' egli condannato alla stessa pena di morte come colpevole dello stesso Venefizio; se dunque è stato Pietro quello che ha commesso l'avvelenamento, la condanna di Antonio si rende ingiusta.

261. Lo è egualmente contraddittorio quando lo stesso fatto viene per uno classificato reato mentre per l'altro si dichiara non esserlo, per esempio Pietro ed Antonio vanno a battersi in duello ed entrambi si feriscono; Pietro è tradotto in giudizio, e vien condannato come reo di ferite; posteriormente è anche Antonio giudicato, e per esso si dichiara il duello un fatto non imputabile e vien assoluto, ecco due altri giudicati contraddittorj uno de' quali dee rivocarsi.

262. Il mezzo di ottenere la revisione nel caso espresso di sopra è un mezzo tutto straordinario, poichè è diretto ad impedire l'esecuzione di ciò che ha fatto passaggio in cosa giudicata: quindi le domande di revisione debbono dirigersi al ministro di grazia e giustizia dal quale la suprema corte di giustizia riceverà gli ordini di esaminare le due condanne, che formano l'oggetto della contrarietà (*art.* 612).

263. La revisione potrà aver luogo tanto di ufficio, che sul reclamo de' condannati o di uno di essi, o del pubblico ministero (*ivi*).

264. La legge, che altro non guarda se non la retta amministrazione della giustizia, nel prescrivere la revisione di ufficio; ha voluto evitare l'esecuzione di un giudicato che in menoma parte offender potesse il suo scopo; quindi, allorchè una corte riconosce necessaria una tale

revisione, è della sua giustizia reclamarla, onde corrispondere alle mire della legge.

265. Quando ha luogo la revisione, sia di ufficio, sia sul reclamo della parte o del pubblico ministero, dovranno inviarsi tutte le carte alla suprema corte di giustizia per mezzo del ministro di grazia e giustizia, nell' istesso modo che praticasi in caso di ricorso.

266. La corte suprema, trovando le due sentenze irreconciliabili, e tali che sieno la pruova dell' innocenza dell'uno o dell' altro condannato, le annullerà amendue e rimetterà l' affare, per trattarsi in giudizio da un giudice diverso di quegli che ha pronunziato le due condanne (*art.* 612).

367. Il nuovo giudice destinato procederà dall' atto che la corte suprema avrà indicato per rinnovare il giudizio (*ivi*).

268. Il reclamo per contrarietà di giudicato, prodotto per parte de' condannati dovrà dirigersi al ministro di grazia e giustizia; mentre come osservasi dal prescritto nell' art. 612, non potrà darsi luogo alla rivisione del giudizio, senza un ordine espresso del prelodato ministro.

269. La legge non istabilisce alcun termine per la domanda di revisione; ma è chiaro che questa potrà aver luogo in qualunque tempo,

anche dopo principiata l' esecuzione della sentenza, mentre può darsi che al momento o non sia conosciuto, o non esiste il giudicato contraddittorio, per cui, anche nel caso che la contrarietà avvenghi dopo l' incominciamento dell' esecuzione, può chiedersi la revisione del giudicato.

TITOLO V.

DELLA PRESCRIZIONE.

270. Nella ragion civile la prescrizione vien definita *un mezzo per acquistare un dritto, e liberarsi da un' obbligazione, mediante il trascorrimento di un tempo determinato* (1).

271. Nella ragion penale possiamo in egual modo definirla, *un mezzo per liberarsi dalla pena inflitta dalla legge, mediante il trascorrimento di un determinato tempo*.

272. La legge nello stabilire la prescrizione de' reati pare, che abbia imitata la natura; siccome, fisicamente parlando, il tempo cancella tutte le macchie, così del pari pone nell' obblio le azioni degli uomini; all' incontro quell' orri-

---

(1) Art. 2125 leggi civili.

bile timore, che da pertutto perseguita un colpevole, è un supplizio più che mai sufficiente a vendicare il reato.

273. Tutte le azioni penali per qualunque reato, sono soggette a prescrizioni.

274. La prescrizione percorre diversi stadj, mentre la legge la divide in venti, ed in dieci anni riguardo ai reati punibili con pena criminale: in due anni per i reati punibili con pena correzionale; ed in tre mesi pre quelli punibili con pene di polizia.

275. Si prescrive nel corso di venti anni l'azione penale per misfatti punibili con pene di morte, ergastolo; o quarto e terzo grado de'ferri (613).

276. Si prescrive col decorso di dieci anni l'azione penale per misfatti punibili con pena minore di quelle indicate nel precedente articolo (614).

277. Si prescrive col decorso di due anni l'azione penale per delitti (615).

278. Finanlmente si prescrive col decorso di mesi tre l'azione penale per controvenzione di polizia (616).

279. L'azione per ingiurie punibili correzionalmente si prescrive come le controvenzioni.

280. Se le ingiurie sono punibili con pene di polizia, l'azione si prescrive in un mese.

281. Il termine dal quale dee computarsi la prescrizione dell' azione decorre dal giorno in cui fu commesso il reato (1).

282. Oltre la prescrizione dell' azion penale, anche le condanne son soggette a prescrizione, eccetto però le condanne alla pena di morte, all' ergastolo, o al 3.° o 4.° grado de' ferri, le quali non si perscrivono mai (613).

283. Si prescrivano col decorso di venti anni le condanne a pene criminali, minori del terzo grado de' ferri (614).

284. Si prescrivano in cinque anni le condanne a pene correzionali (615).

285. Si prescrivono finalmente in un anno le condanne a pene di polizia, ed in tre mesi quelle per ingiurie punibili con pene di polizia (*art.* 616. e 617).

286. Il tempo della prescrizione delle condanne decorre dal giorno della data delle medesime, e non da quello del commesso reato.

287. La perscrizione dell' azione, o della condanna resta interrotta dalla recidiva, ne' misfatti da un altro misfatto, e nei delitti da un altro delitto (*art.* 618).

288. Il tempo, in caso d' interruzione, non

---

(1) In caso di recidiva la prescrizione rimane interrotta, vedi il n. 306 e seguenti.

comincierà a decorre nuovamente, che dal giorno in cui decorrerà la prescrizione dell' ultimo reato (*ivi*).

289. Nel caso di prescrizione di condanne a pene criminali inferiori al terzo grado de' ferri anche nel presidio pronunciate per omicidio, o per altro misfatto contro alle persone (1). il condannato sarà obbligato ad un esilio correzionale nel *maximum* del tempo, se pure gli offesi non consentissero che il reo rimanesse sciolto da questa pena accessoria (2) (*art.* 620).

290. Per le prescrizioni dell' azione penale, egualmente che per la prescrizione delle condanne pronunciate prima della pubblicazione del codice per lo regno delle due sicilie, si seguirà la norma delle nuove leggi, o delle antecedenti, adattandosi quelle che saranno più favorevoli, all' imputato, o al reo.

291. Per le condanne poi di morte, ergastolo, o del quarto, e terzo grado de' ferri, nul-

---

(1) Non si parla delle condanne oltre il secondo grado de' ferri, poichè esse non son soggette a prescrizione.

(2) È questa una pena accessoria che la legge stabilisce contro il condannato che gode gli effetti della prescrizione, sul fine di allontanarlo dagli occhi degli offesi, e dal luogo del commesso reato.

la opera che esse siano state pronunziate prima della pubblicazione del detto codice, e che la prescrizione sia già per le leggi abolite cominciata (*art.* 619).

292. La prescrizione dell' azione civile risultente da un reato qualunque, se l' azion civile sia stata intentata unitamente all' azion penale, sarà regolata secondo la prescrizione del reato dal quale essa nasce; altrimenti sarà regolato colle disposizioni delle leggi civili (*art.* 621).

293. Le presunzioni però delle condanne civili pronunziate in materia penale saranno sempre regolate colle disposizioni delle leggi civili (*art.* 621).

294. Le disposizioni del presente titolo, a norma dell' art. 622, non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti, o da certe controvenzioni, previsti da da particolari decreti.

TITOLO VI.

DELLA RIABILITAZIONE DE' CONDANNATI.

295. Le condanne a' ferri, e quelle alla reclusione portano seco la perpetua interdizione de' pubblici uffizj (*art.* 17 *ll. penali*).

296. Il condannato inoltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimonio, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni.

297. La condanna alla relegazione porta anche l' interdizione de' pubblici ufficj per altrettanto tempo per quanto è durata la pena.

298. La legge però che punisce i malfattori accorre in soccorso di essi; allorchè un vero pentimento, dopo espiata la pena, accompagni costantemente la loro posteriore condotta. Quindi gli effetti di tutte le interdizioni, di cui abbiam parlato ne' precedenti articoli, potranno cessare dopo l' espiazione della pena, restituendo ai condannati il godimento di tutti que' dritti che per effetto delle precedenti condanne, avevano perduti (*art. 629 ll. di proc. penale*)(1).

(1) Egli è frequente (dice il Sig. Louvet, oratore del governo, nel suo discorso nella seduta de' 16 dicembre 1808) e forse anche pur troppo, che lo spirito de' condannati trovasi restio per ritornare alla virtù, ed alle idee di ordine, e di moralità. Generalmente, quando essi si abbandonarono al delitto, erano di già corrotti, e degradati; ed avviene altresì che la loro depravazione venga ad aumentarsi nelle carceri, che prima della loro condanna li ricevano; e ne' luoghi ove essi sono condotti per soggiacere alla loro pena.

» Ma non è possibile forse, che si trovano fra i con-

299. Anche i condannati all' interdizione perpetua da' pubblici uffizj ; potranno essere riabilitati dopo venti anni di pena (*art.* 623).

---

dannati coloro che esenti da una preversità , abbiano commesso un delitto punibile sì , ma in un istante di traviamento , ed a cui sono stati dal subitaneo impulso di una passione anche non criminosa in se ?

» Se io parlassi innanzi ad uomini meno illuminati , non mi sarebbe difficile di sostener la mia asserzione con numerosi esempj , ricavati da' tempi andati , e dai moderni. Or se non è impossibile che un vero pentimento accompagni costantemente alcuni condannati prima , e principalmente dopo la loro condanna , perchè mai dovrassi négare a costoro , che furono per un momento solo delinquenti , la totale estinzione della macchia che venne loro impressa in conseguenza di un traviamento da essi espiato co' proprj rimorsi , colla loro posteriore condotta , e colle pene che hanno portata ?

» I ferri , il soggiorno delle carceri , la compagnia continua di uomini induriti , e di alcuni anche per sempre corrotti , convengo che non son fatti per migliorare coloro che vivono in mezzo di essi. Qnesti ultimi non può dissimularsi che trovansi in grave rischio di perder quanto prima l' avanzo che loro rimane di moralità , e que' rimorsi che sono il tormento attuale , ma che possono divenire la consolazione de' colpevoli, ed il pegno del loro ritorno alle virtù.

» Ma Signori , voi certamente pensarete , ed oso pur crederlo , che non sarà così , o almeno che ciò di raro avverrà , allorquando si lascerà ai condannati qualche speranza di repristinarsi nella riputazione degli uomini.

300. I condannati ai ferri, non potranno formare domanda di riabilitazione, se non cinque anni dopo, che abbiano legalmente cessato di essere sottoposti alla pena (*art.* 624).

» Il loro istesso beninteso interesse dovrà bastare per ispirare ad essi la risoluzione di cominciare, fin dalla loro cattività ad adempire a tutti i proprj doveri; giacchè se in generale non vi ha felicità senza la pratica delle virtù, si può dir principalmente, che per l' uomo precipitato nella disgrazia questa pratica è il solo sostegno che li rimane, e che il trascurarlo sarebbe lo stesso che privarsi di tutto. Ma se a questo intererse aggiungasi ancora la speranza, concessa ai condannati di potere un giorno, mercè una condotta irreprensibile, ricuperare i loro dritti, riacquistare la stima, e la fiducia de' loro concittadini, soddisfare a' più cari desiderj della loro afflitta famiglia, motivo che non sarà senza importanza a' loro occhi; ci non ci è sembrato di poter dubitare che questo esser dovesse un sicuro mezzo, non solo per prevenire la loro successiva degradazione, ma ancora per preparare, e produrre il loro miglioramento morale.

» Se io sono convinto, combinandosi insieme quest' interesse, e questa speranza, e fortificandosi a gara, dovrà succedere che molti condannati verranno ricondotti ai principj di ordine, e di proprietà, i quali utili a loro stessi ed utili per le lezioni che ne risulteranno ne' luoghi di detenzione a' compagni delle loro disgrazie, torneranno a profitto della stessa società, e formeranno una istruzione preziosa pe' suoi membri.

301. I condannati a pene criminali minori, non potranno farla, se non dopo tre anni.

302. I condannati per recidiva di misfatti, non potranno farla, se non dopo il triplo del tempo enunciato ne' due precedenti art. (*art.* 634).

303. La legge, nello stabilire il modo di richiedere la riabilitazione, esige de' documenti diretti a comprovare la buona condotta de' condannati; quindi giusta il prescritto nell' art. 625 di procedura penale, la domanda di riabilitazione dovrà essere accompagnata.

1.° Da un certificato del sindaco, e del decurionato, con cui si attesti che il condannato abbia negli ultimi due anni avuto un domicilio stabile nel comune;

» Dopo l' assemblea costituente si sono veduti degli esempj di riabilitazione, ed anche più se ne vedranno in avvenire; ma quando per un impossibile, la speranza di esservi ammesso servisse solamente a render migliore un solo individuo, la pena che il legislatore si prese, non sarà certamente perduta: queste o signori, sono le ragioni che hanno fatto concepire il capo della riabilitazione, di quella riabilitazione che succede dopo tanti capi naturalmente austeri, e che dopo un si gran numero di colpevoli, un invito per rientrare nel camino del dovere, colla speranza che voglia la società un giorno non più rimembrarsi de' suoi falli.

2.° Da uno, o più certificati di buona condotta, de' sindaci, e decurioni de' comuni ove ha fatto dimora, durante tutto il tempo trascorso dopo l' espiazione della pena.

Questi certificati dovranno esser vistati dal giudice di circondario, dal giudice istruttore, e dal sott' intendente del distretto, e nel distretto capoluogo dall' intendente;

3.° Da una fede di prequisizione degli archivj giudiziarj, che dimostri non avere la persona che chiede la riabilitazione commessi nuovi misfatti, o delitti;

4.° Dalla copia legale dalla condanna.

304. La domanda di riabilitazione co' documenti richiesti dal precedente articolo verrà depositata nella concelleria della g. corte criminale ove ha il suo domicilio colui che domanda la riabilitazione, qualunque sia stato il giudice che abbia profferita la condanna (*art.* 626)

305. La domanda di riabilitazione dovrà essere pubblicata in tre settimane consecutive nel giornale della provincia, o valle dell' ultimo domicilio del condannato, e nel giornale di quella ove si è pronunziata la condanna (*art.* 627).

306. Dopo che saranno scorsi tre mesi dall' ultima pubblicazione, il procuratore generale presso la g. c. criminale darà sulla domanda le

sue conclusioni motivate, e per iscritto (art. 628).

307. La g. c. ed il ministero pubblico potranno prima della deliberazione ordinare nuove informazioni (art. 629).

308. La g. c. nel numero di sei giudici manifesterà il suo parere sulla domanda, con una deliberazione motivata (art. 630).

309. Se la g. c. è di parere che la domanda di riabilitazione non possa essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo l'intervallo di tre altri anni nel caso di pene di ferri, e di un anno nel caso di pene criminali minori (art. 631).

310. Se la g. c. crede che la riabilitazione possa essere ammessa, la sua deliberazione, e tutte le carte che l'appoggiano, saranno per mezzo del pubblico ministero nel più breve termine trasmesse al segretario di stato, ministro di grazia e giustizia (art. 632).

311. Se la g. c. che delibera sulla riabilitazione non è il tribunale che pronunziò la condanna, questo potrà esser consultato dal segretario di stato, ministro, di grazia e giustizia.

312. In seguito se ne farà dal segretario di stato, ministro di grazia, e giustizia rapporto a S. M. (art. 633).

313. Se S. M. aderisce alla deliberazione del-

la g. c. criminale, si spedirà il decreto di grazia, il quale verrà inviato tanto alla g. c. che avrà deliberato per la riabilitazione, quanto all' autorità che avrà pronunziato la condanna.

314. La prima gran corte darà lettura della grazia al riabilitato nelle forme ordinarie di grazia; la seconda la trascriverà nel processo di condanna, e nel registro de' condannati.

315. Perchè la riabilitazione cancelli la interdizione de' pubblici ufficj, sia perpetua, sia temporanea, bisognerà che nel decreto di grazia se ne faccia espressa mensione, allrimenti la grazia s' intenda accordata per la sola pena afflittiva.

316. Il condannato per recidiva di misfatti non potrà far dimanda di riabilitazione, se non dopo il triplo del tempo enunciato dall' articolo 624 (*art.* 634).

TITOLO VIII.

DELLE AMNISTIE COMPLESSIVE DI PIU' REATI; DEI RESCRITTI PARTICOLARI DI ABOLIZIONE, E DEI DECRETI DI GRAZIA DOPO LE CONDANNE.

317. L' amnistia è una grazia Sovrana, che abolisce il procedimento pei reati che ci sono compresi; L' amnistie complessive di più reati,

volgarmente dette *indulti generali*, sono annunziate con Real decreto (1).

318. Questo decreto definisce i reati, che vi sono compresi, le condizioni per esservi ammesso, e finalmente se il consentimento degli offesi sia, o no necessario (*art.* 635 *leggi di proc. penale*).

319. Allorchè un reato trovasi compreso nell' amnistia; i tribunali o le gran corti dovranno d' uffizio dichiarare estinta l' azione penale, salvo alla parte civile l' azione per i danni ed interessi nascenti dal reato.

320. Quando l' amnistia è sotto alcune condizioni da eseguirsi, come nel caso in cui si richiede il consentimento dell' offeso; l' allontanamento dal luogo ec. allora per essere ammesso al godimento della stessa, conviene adempiere alle condizioni imposte dal decreto (2).

321. Se per un reato compreso sotto l' amnistia stiasi procedendo, l' incolpato potrà produr-

---

(1) L' amnistie complessive non comprendono le condanne passate in giudicato; esse non riguardano che i giudizj pendenti, e per conseguenza impediscono soltanto l' ulteriore procedimento pei reati che vi si comprendono (art. 637).

(2) In niun caso potranno i giudici esentare gl' imputati dall' adempimento delle condizioni imposte.

nell' eccezione dell' amnistia ; in questo caso però l' articolo 636 delle leggi di procedura vuole , che l' incolpato sia presente al giudizio ; perciò se egli è assente, per poterla opporre, si dovrà rendere presente (1).

322. In caso che l' eccezione venghi rigettata , l' imputato rimane soggetto ad giudizio , ed alle sue conseguenze , salvo il ricorso alla corte suprema di giustizia , il quale non sospenderà il giudizio , ma sarà riunito all' esame del ricorso avverso la decisione definitiva (*art.* 636).

323 Oltre le amnistie complessive vi possono esser de' rescritti particolari di abolizione di azione penale , che il Re accorda pei soli delitti e controvenzioni , esclusi i misfatti , ai termini dell' articolo 638 delle leggi di procedura.

324. È questa una grazia , clie si accorda , o pienamente o sotto condizione , sulla domanda autentica dell' incolpato o del suo difensore , e sul consenso dell' offeso. Essa produce l' abolizione dell' azione penale , anzi la dichiara grazi-

---

(1) L' imputato per rendersi presente si dovrà sotto porre a quel modo di custodia , che la natura del reato esig , in conseguenza allorchè trattosi di un reato con pena maggiore del 4 grado di ferro , dovrà presentarsi in carcere.

osamente prescritta : in conseguenza impedisce ogni ulteriore procedimento (1).

325. Se poi vi sono delle condizioni, per godere di questa grazia se nè dovrà prescrivere l'osservanza, sotto pena di aversi per ravvivata l'azion penale (*art.* 638).

326. Il rescritto di abolizione lascia intatta l'azione del ricupero delle spese, sia in favore dell'amministrazione del registro e bollo, se le avrà anticipate, sia in favore della parte civile (*art.* 639).

327. Le condanne passate in cosa giudicata non potranno abolirsi, che inseguito di un decreto di grazia. La grazia può esser piena, condonando intieramente la pena, o pure diminuendola di grado o di durata.

328. Per darsi luogo al decreto di grazia, dee precedervi la domanda autentica del condannato, sottoscritta da lui o dal suo difensore. Il decreto dovrà esser fatto a proposizione soltanto del segretario di stato ministro di grazia e giustizia (*art.* 641).

---

(1) La legge coll' art. 641 richiede la domanda autentica del condannato, quindi è necessario che tale domanda venghi legalizzata da un pubblico uffiziale, cui la legge attribuisce la fede pubblica (*vedi l' art.* 1271 *delle leggi civili*).

329. Nel caso in cui la grazia sia stata fatta sotto alcune condizioni, l'aggraziato non potrà goderne gli effetti, che eseguendo tali condizioni.

330. Per la trasgressione delle condizioni imposte si potrà stabilire una pena, la quale non potrà esser maggiore della condanna di cui è stata fatta la grazia (*art.* 642).

331. Il real decreto di grazia verrà rimesso dal ministro di grazia e giustizia alla gran corte criminale della provincia o valle in cui il graziato si trova, qualunque sia il tribunale o il giudice, che abbia profferita la condanna.

332. Sarà rimesso ancora al tribunale che avea proferità la condanna, acciò s'inserisca nel processo, e se ne prenda conto su i registri (*art.* 643).

333. Il decreto di grazia verrà letto al condannato dal presidente della gran corte criminale in udienza pubblica, unitamente agli articoli delle leggi penali relativi alla recidiva (*art.* 644) (1).

---

(1) **Quando le amnistie aboliscono il procedimento, se colui che ne ha goduto commette nuovi reati, sarà, giudicato qual reiteratore, ai termini degli articoli 85, 86, 87, 88 delle leggi di procedura, come se non avesse goduto dell' indulto.**

334. Il decreto di grazia lascia intatta l' azione pel ricupero delle spese, e l' azione civile nascente dal reato.

335. Qualunque disposizione sovrana che cancella un' azione dalla classe de' reati, e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di diritto tutti gli effetti del procedimento, e della condanna; e chi n' è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non potrà mai reputarsi nè recidivo, nè reiteratore (*art.* 91 *leggi penali*).

TITOLO IX.

DEL MODO COME DEBBONSI RESTITUIRE GLI OGGETTI PERVENUTI PRESSO GLI ATTI DE' GIUDIZJ PENALI.

336. Gli oggetti appartenenti alla persona dell' imputato, quando abbiano relazione co' reati, o quando anche, senza avervi relazione, siano di un valore raguardevole, e l' imputato di

---

La grazia del Principe, che o commuta o condona una pena legalmente pronunciata, non toglie in colui che n' è favorito il carattere di condannato per gli effetti della recidiva (*art.* 90).

L' aggraziato rimane anche tenuto alla condizione più severa degli effetti della recidiva, se mai tal condizione è apposta nel decreto di grazia.

povera, o di sospetta fortuna, si riterranno fino a che sarà terminato il giudizio, e scorsi i termini di ogni richiamo legale (*art.* 581).

337. Si riterranno ancora fino al termine del giudizio gli oggetti, quando trattasi di giudizio di falsità, a fin di appropriarsi dell' altrui robba, o per furto, o per altri reati, che offendono la proprietà.

338. Si potranno ritenere similmente a richiesta della parte civile o del pubblico ministero per cautela delle spese del giudizio, de' danni ed interessi, e delle ammende; in questi casi però conviene che vi sia un ordine di sequestro (*art.* 579).

339. L' ordine di sequestro ne' casi espressi di sopra dovrà emettersi dalla g. corte criminale allorchè trattasi di misfatti, e dal giudice di circondario allorchè trattasi di delitto, secondo le rispettive competenze.

340. Terminato il giudizio, se la decisione assolve l' imputato, le robbe a lui pertinenti gli si restituiranno, senza alcun suo dispendio (*art.* 582).

341. Nel caso di condanna, se le robbe sono di pertinenza dell' imputato gli verranno egualmente restituite; se poi si appartengono ad altri verranno restituite al proprietario cui spettano (*ivi*).

342. Quando le robbe si appartengono al condannato, la restituzione non avrà luogo se non dopo dedottone le spese del giudizio, i danni, ed interessi, e le ammende; purchè le robbe stesse non siano di tal natura che debbono confiscarsi per disposizioni delle leggi penali (1), nel qual caso per le spese, i danni, e le ammende dovrà agirsi sugli altri beni del condannato.

343. Se l' imputato è assente, dopo la di lui condanna in contumacia potranno restituirsi gli oggetti ai proprietarj cui appartengono (*art.* 583).

344. Quando gli oggetti siano tali da no potersi conservare, verranno restituiti anche prima della condanna (*ivi*).

345. I proprietarj ai quali verranno restituiti gli oggetti, dovranno sottoscrivere l' obbligo di presentarli nuovamente, qualora vi sia luogo, ad ogni ordine e richiesta del giudice (*art.* 584).

346. La restituzione ai proprietarj sarà preceduta da un processo verbale descrittivo di tutti

(1) La confiscazione del corpo del delitto, e degli istrumenti, che han servito, o che erano destinati a commetterlo, accompagna di regola ogni condanna per misfatto o per delitto, giusta il disposto nell' art. 44 delle leggi penali, perciò tali oggetti in caso di condanna rimangono in beneficio del tesoro pubblico.

gli oggetti, da sottoscriversi dal pubblico ministero, dal giudice commessario, dal cancelliere, e da due testimonj (*art.* 585) *vedi la formola n.*° 9.

347. Allorchè potranno aversi quei medemi testimonj adoprati nel reperto degli oggetti, che debbono restituirsi, il precitato articolo 585 prescrive di preferirsi questi testimonj.

348. Nel caso di restituzione di oggetti, che si trovano sotto suggello, dovrà farsene la dissuggellazione ai termini dell' articolo 71 e 92 delle leggi di procedura (1).

349. Gli oggetti, quando siano d' ignoto padrone, saranno venduti all' asta pubblica, dopochè ne sarà stato fatto l' uso convenevole nel giudizio; ed il prezzo che si ritrae dalla vendita verrà depositato nella cassa delle ammende (*art.* 567 *e* 568).

350. Nel caso in cui dopo venduto un oggetto, se ne scoprisse il proprietario prima di spirare il termine fissato per le prescrizioni, gli oggetti medesimi, o il prezzo retratto sarà restituito a' padroni legittimi (*art.* 569.)

351. Per eseguirsi le restituzioni degli oggetti, le vendite e le pubblicazioni, vi necessita una

---

(1) Vedi ciò che abbiam detto nel Vol. I sotto il n. 216, e la formola 14 contenuta nel detto Volume.

deliberazione della gran corte o del giudice di circondario, secondo le rispettive attribuzioni (*art.* 586 *e* 587).

352. Nelle deliberazioni per la vendita, o per la restituzione degli oggetti, è necessario sentirsi il pubblico ministero, e gl' interessati (*art.* 586).

353. Se la gran corte ordina la restituzione degli oggetti, questa si eseguirà mediante un processo verbale, secondo le norme stabilite nel n.° 364.

354. Quando gli oggetti siano d'ignoto padrone, si pubblicherà un elenco per mezzo di manifesti, che verranno ancora inseriti nel giornale, ed affissi ne' luoghi del commesso reato, come anche nel domicilio dell' imputato o accusato, e nella residenza della gran corte, onde porsi a giorno il proprietario della esistenza degli oggetti (*art.* 575) (*vedi la formola n.*° 10 (1).

355. Nell' elenco l' indicazione dovrà farsi in modo da poter avvertirsi il vero padrone dell' esistenza degli oggetti, e nel tempo stesso pre-

---

(1) Nel manifesto dovrà dichiararsi che gli oggetti verranno custoditi pel corso di un anno, spirato il quale, se alcuno non comparirà a ripeterli o a dimostrarne la proprietà, saranno venduti all' asta pubblica (*art.* 576).

venire le frodi di chi volesse appropriarseli senza diritto.

Onde mettere in sicuro quest'ultima parte, cioè di *prevenire le frodi*, è di bene non enumerare nell elenco tutt'i dettagli ed i connotati degli oggetti, ma solamente dire, per esempio, *un cavallo*, *un mulo*, *un bue*, *un orologio* ec., senza idicare il colore, l'età, l'altezza, l'autore le marche, e le altre qualità, mentre colui che n'è il vero proprietario, ben potrà dettagliare le qualità dell'oggetto perduto o involatogli evitando così un' appropriazione fraudolenta, che potrebbe aver luogo.

356. Scorso l'anno dalla pubblicazione del manifesto, e non essendosi presentato alcuno per reclamare la proprietà degli oggetti, si procederà alla vendita de' medemi all' asta pubblica.

357. Se gli oggetti siano tali da non potersi conservare senza pericolo di deterioriamento, o di dispendio notabile, la vendita verrà eseguita anche al momento che sono pervenuti nelle mani del giudice (*art.* 677).

358. Eseguita la vendita, il retratto verrà immediatamente depositato nella cassa dell'ammende, giusta il disposto nell'art. 568 spiegato di sopra.

LIBRO III.

DI ALCUNE PARTICOLARI DISPOSIZIONI NASCENTI DA'REALI DECRETI, PUBBLICATI POSTERIORMENTE AL CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE.

Abbiamo creduto cosa utile ed interessante riunire in un sol libro tutte le sovrane disposizioni riguardanti la procedura penale, pubblicate successivamente al Codice, acciò si abbia un supplimento completo di procedura, atto a facilitare il procedimento di cui trattasi.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTINO GLI USCIERI.

359. Il ministero degli uscieri vien generalmente guardato con poca considerazione, nell'atto che la legge lo reputa sommamente interessante. Nelle materie civili in man dell'usciere principalmente risiede la fede pubblica. La giustizia ripone la sua fiducia sopra di essi, e da questi ufficiali ministeriali dipendono i prin-

cipali interessi de' litiganti. Nelle materie penali sono essi, che assicurano il magistrato della comunicazione alle parti ed ai loro difensori, di tutti gli atti richiesti dalla procedura, della notifica de' testimonj, e delle sentenze e decisioni. I termini perentorj e di eccezione corrono dal dì di queste comunicazioni o notifiche, e quindi tutte l' esattezza e religiosità si richiede per l'esecuzione di tali atti.

Alcuni di questi funzionarj, poco istruiti di tutta l' importanza delle loro funzioni, spesso si son fatto lecito affidare le notifiche degli atti a' loro emanuenzi i quali non risponsabili dell' adempimento han trascurato sovente la consegna delle copie alle persone cui erano destinate; quindi onde por fine ad un tale incoveniente, con Real Decreto de' 17 aprile 1819 venne sovranamente disposto che, *gli uscieri debbono esercitare personalmente il loro ministero. Coloro, che non consegneranno essi stessi a persona o a domicilio le intimazioni, che sono incaricati di fare, verranno condannati con giudizio correzionale alla sospenzione di tre mesi e all' amaenda, non minore di docati quarantotto, nè maggiore di ducati cento ottanta, ed al ristoro de' danni, ed interessi, se però vi sia dolo si procederà contro di essi come falsarj.*

Questa disposizione Sovrana mena a tre principali conseguenze.

I.° Che il non eseguirsi personalmente da un usciere gli atti del suo ministero tanto nelle materie penali, che nelle civili è un delitto;

II.° Che la punizione di questo delitto appartiene al giudice correzionale;

III.° Che quando nella mancanza vi sia intervenuto dolo, dovrà procedersi criminalmente contro di essi.

360. Ne' reati di questa natura commessi dagli uscieri non vi è bisogno d' istanza della parte privata; ma il procedimento potrà aprirsi dal pubblico ministero.

361. I giudici, i tribunali e le corti che scoprissero uno di questi reati sono nel dovere inviare la conoscenza dell' affare al giudice competente onde procedere contro il contravventore.

362. I giudici di circondario, quando scopriranno che uno de' loro uscieri sia in controvenzione senza dolo personale, come giudici correzionali procederanno alle pene stabilite dal citato real decreto; quando poi vi sia dolo allora dovendo procedere contro di essi come falsarj, dovranno raccoglierne le pruove, e rimetterle al procuratore generale della provincia o valle cui dipendono.

363. Dovendo gli uscieri de' tribunali civil o

di qualunque gran corte, nel caso espresso di sopra, essere in egual modo giudicati dal giudice di circondario, le corti o i tribunali, dovranno inviare innanzi a questo giudice la conoscenza dell' affare.

TITOLO II.

DEL MODO PARTICOLARE DI PROCEDERE NE' REATI IN MATERIA DI BOSCHI, AI TERMINI DELLA LEGGE DE' 21. AGOSTO 1826.

364. Un modo particolare di procedere ne' reati riguardanti le controvenzioni su i boschi, caccia, o pesca di proprieatà dello Stato, fu stabilito colla Legge del 18 aprile 1819 che riportammo nella prima edizione di questo Manuale; ma ora che una nuova legge ha dato un organizazione diversa all' amministrazione forestale, uniformamente alla stessa tratteremo questa parte di procedimento come una legge di eccezione; tantoppiù che nel primo volume alla sezione III. §. 1. cap. II. titolo I. del libro I. nel parlare delle attribuzioni delle guardie forestali, ci riportammo alla medesima.

365. In ogni capo-luogo di provincia vi è un ispettore forestale, ed in ogni circondario silvano nu guardia generale ed un determinato

numero di brigadieri, e guardie incaricate dell' osservanza delle leggi, e regolamenti sulle foreste, sulla pesca, e sulla caccia. Gl' individui componenti questa forza vengono conosciuti sotto la denominazione di guardaboschi, e guardacaccie; ed il capo dal quale dipendono vien detto guardia generale.

366. Le guardie forestali si dividono in guarda boschi dello stato; de' comuni e de' pubblici stabilimenti; e de' privati; ma tutti esercitano le stesse attribuzioni = art. 186. di detta legge.

367. I guardaboschi, ed i guardacaccie sono tanti agenti di polizia per quanto concerne lo scoprimento de' reati riguardanti le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti su' boschi (1).

368. I guardaboschi, avvertiranno nelle loro visite, se persone sospette frequentino i boschi della loro compresa, dandone avviso alla gendarmeria, ed al guardia generale del circondario (*art.* 52 *del real dec. de'* 18 *ottobre* 1819).

369. Ogni fatto qualunque dell' uomo, che reca danno ai boschi, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo (*art.* 95. *detta legge*).

---

(1) Vedi ciò che abbiam detto nell' art. 30 del I. Volume.

370. Ciascuno è tenuto non solo pel danno che caggiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose, che avrà in proprietà in uso, ed in custodia.

371. La legge proibisce anche i dissodamenti o disboccamenti tanto de' boschi dello stato che dei comuni, e de' pubblici stabilimenti, che di quelli de' privati, quando anche si fosse ciò eseguito dal proprietario stesso o per suo ordine, mentre tali sboccamenti o dissodamenti sogliono sempre produrre de' danni alle terre contique o sottoposte.

Noi tratteremo in un titolo separato de' reati, e delle pene riguardanti le contravvenzioni alle leggi silvane acciò i giudici incaricati della loro punizione nell' atto che trovano in questo Manuele le regole del procedimento, rinvenchino pure le pene che dovranno applicare.

CAP. II.

DEL PROCEDIMENTO PER ASSICURARE E PUNIRE I REATI FORESTALI.

372. I giudici di circondario sono i soli competenti a procedere con giudizio correzionale contro i trasgressori alla legge forestale; ma quando le trasgressioni si cangiano in misfatti per

le qualità agravanti, come nel caso di violenza pubblica, incendio o altro, allora il giudizio si appartiene alla gran corte criminale o alla gran corte speciale (1).

373. Nei giudizj di contravvenzioni forestali si procede uniformamente ai giudizj di qualunque altro reato, colla sola differenza che un' agente dell' amministrazione forestale dovrà intervenirvi se la contravvenzione riguarda i boschi dello stato, de' comuni, o de' pubblici stabilimenti, o il dissodamento delle terre in pendio; se poi trattasi di danni ne' boschi de' privati, spetta al proprietario l' esercizio dell' azione giusta l' art. 125. della citata legge (2).

374. I processi verbali pe' reati in materia di boschi, saranno distesi in carta semplice che sarà registrata e *vistata per bollo gratis* (*articolo 126. di detta legge*) (3).

(1) È accompagnato da violenza pubblica, ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fin di delinquere, de' quali due almeno siano portatori di armi proprie (*art. 147 delle ll. penali*).

(2) Bisogna avvertire che nelle contravvenzioni forestali, il supplente comunale del regio giudice non potrà procedere senza una special delegazione, giacchè anche per contravvenzioni di tal natura, il giudizio appartiene alla giustizia correzionale.

(3) I processi verbali formati da' guardaboschi dei

375. I compilatori de' processi verbali arresteranno, e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza al suo supplente o al funzionario che esercita la polizia giudiziaria, i delinquenti colti nella flagranza, e depositeranno nella cancelleria gli strumenti del reato, come scuri, zappe, falci, reti, schioppi, e simili (*art.* 127. *detta legge*).

376. Il sogetto materiale del reato sarà egualmente consegnato, quando ne riesca la sorpresa, e si avrà il mezzo di trasportarlo; ma la mancanza di quest'atto non inficia la pruova del reato (*art.* 128. *di detta legge*).

3 7. Per rintracciare il sogetto materiale del reato gli agenti forestali potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edificj, ne' cortili adiacenti e ne' recinti, purche siano accompagnati dal commissario, o ispettore di polizia ordinaria, o dal regio giudice, o dal suo supplente, o dal sindaco, o da uno degli eletti. In tal caso il processo verbale dovrà essere segnato dal funzionario, che avrà assistito all' atto (*art.* 129).

Gli animali da soma, da tiro, e quelli sorpresi nel pascolo, potranno esser dal giudice

---

privati, debbono esser distesi in carta bollata, e registrati (*art.* 112 *della legge forestale*).

consegnati al padrone, o ad altra persona estranea, fatto l'obbligo di non disporne, se non dopo finito, ad eseguito il giudizio (*art.* 130).

378. Quante volte per le ammende, e pe' danni non fosse pronto il pagamento cui il reo sia stato condannato, questi animali saranno venduti, per aggiudicarne la somma in conto, o in estensione dell'ammenda, del danno, e delle spese.

La vendita di tali oggetti dovrà farsi all'incanto ai termini dell'art. 98 della citata legge.

379. In mancanza, o assenza del giudice di circondario, e del suo supplente si potrà ordinare la consegna degli animali ai termini dell'articolo precedente, dal funzianario, che esercita la polizia giudiziaria in vece di essi.

380. I processi verbali ai termini dell'articolo 131. di detta legge conterranno.

I.° Il giorno in cui il reato si è verificato;

II.° Il nome, cognome, domicilio, e grado del funzionario compilatore;

III.° Il luogo del reato;

IV.° I nomi, cognomi, domicilj, e qualità de' delinquenti allorchè sono conosciuti;

V.° Gli strumenti che si sono adoperati, o pure l'indicazione, che il tempo, e gl' istrumenti non possono allora definirsi con precisione;

VI.° Tutte le circostanze che si sono allo-

ra scoverte, per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie;

VII.° Le pruove, e gl' indizj che fissano contro de' colpevoli la reità;

VIII.° La data della chiusura del processo verbale (*vedi la formola n.° 11*).

381. Tra le ventiquattro ore della data della chiusura del processo verbale il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti il giudice regio, o suo supplente; o di chi nel comune esercita la polizia giudiziaria (*art. 132. detta legge*).

382. I processi verbali degl' ispettori, e degli agenti di grado ad essi superiori non sono soggetti a ratificazione (*art.* 133. *detta legge*).

383. I processi verbali distesi dagl' ispettori o da altri funzionarj di grado ad essi superiore, faranno piena pruova in giudizio fino all' iscrizione in falso, pe' soli fatti che ne sono l' oggetto, purchè siano compilati nella flagranza dei reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti delle forme fissate coll' articolo 131 riportato di sopra (*art.* 134).

384. Le induzioni, e gli argomenti, che i compilatori di questi verbali trarranno da' fatti da essi accertati, benchè espressi ne' sudetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso

per parte del giudice, e dovrà in questo caso istruirsene la pruova (*art.* 135 *detta legge*).

385. I processi verbali di ciascun guardia generale, o d'altro agente di grado inferiore, faranno anche piena pruova sino all' iscrizione in falso, purchè siano distesi nel momento della flagranza, corredati delle forme richieste dall' art. 131 e ratificati a termini dell' art. 132, e purchè l' ammenda, ed il danno uniti insieme, o presi isolatamente non eccedono i docati venti (*art.* 136) *vedi i precedenti articoli* 380, e 381.

386. In caso che l' ammenda, ed il danno presi insieme, o pure isolatamente, eccedono i docati venti, i processi verbali sudetti non avranno privilegio d' esser creduti sino all' iscrizione in falso, se non quando saran convalidati da altro testimone presente all' atto, nulla importante se questi sia o nò agente della direzione.

387. I processi verbali non fatti nella flagranza della trasgressione, o mancanti delle forme fissate nell' art. 131, o non ratificati a termini dell' art. 132, da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non sono accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell' articolo 136, saranno discussi con altre pruove a carico, e discolpa, ed il giudice li valuterà secondo il suo criterio morale (*art.* 137).

Similmente il giudice potrà valutare secondo

il suo criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti, o reati che vi fossero indicati, non relativi all' amministrazione.

Nella mancanza dunque delle formalità richieste dalla legge, o della rettifica del processo verbale, o della non flagranza, o nel caso in cui gli agenti de dazj indiretti avessero tratto delle induzioni da' fatti da loro raccolti; come quando da un fatto noto congetturassero l' ignoto; allora tutte le pruove trovansi sottoposte al criterio morale de' giudici, come per esempio, se in un dissodamento; per un sbascamento, il guardaboschi imputasse la contravvenzione a Pietro, sól perchè lo ha rinvenuto sul fondo dissodato, o pure l' imputasse un taglio d'alberi perchè nel suo cortile ha rinvenuto i tronchi recisi.

388. L' autorità giudiziaria alla quale sarà presentato il processo verbale, allorchè conoscesse, che questo non fa da se stesso piena pruova in giudizio, sarà tenuta di supplirvi con altri atti, e con altre pruove, prendendone le tracce dal verbale medesimo, o interrogando il compilatore. Qualora poi il verbale avesse bisogno della convalidazione di un altro testimone, nel caso preveduto dall' art. 136, il testimone sarà subito sentito. Questi atti suppletori d' istruzione debbono unirsi al verbale dell'agente forestale (*art.* 138 *detta legge*).

Anche il guardia generale ai termini dell'art. 139 di detta legge, quando rilevasse delle irregolarità di un guardaboschi, è tenuto a formare un verbale suppletorio, ed in caso di un reato di molta importanza, dee recarsi subito sul luogo per porsi d' accordo coll' autorità giudiziaria, onde supplire con altri atti ai difettl del primo verbale.

La legge de' 15 aprile 1819 non avea previsti tutti questi casi; ma l'esperienza avendo fatto conoscere che l' inespertezza de' guardaboschi spesso è stata causa di far perder le tracce dei reati relativi alle contravvenzioni forestali, ha con sagezza stabilito il modo di supplire ai loro rrori; mi ove non pe r errore, ma si bene per disegno di favorire i rei, i difetti di formalità fossero derivati, il guardabosco colpevole sarà severamente punito, ed anche il guardia generale non esegnendo le disposizioni della legge sarà soggetto alle stesse pene.

389. Il funzionario a cui verrà esibito il processo verbale, ne darà copia al compilatore, il quale è tenuto trasmetterla al suo immediato superiore per farne l' uso prescritto da' regolamenti della direzione generale (*art. 140 detta legge*).

390. Assodate le pruove del reato, sia con un processo verbale nelle regole, sia con un istruzione suppletoria, il guardia generale si concerterà col-

l' autorità giudiziaria per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi il giudizio (*art.* 141 *detta legge*).

591. Tutte le regole riguardanti la pubblica discussione in materie di delitti, dovranno del pari osservarsi ne giudizj forestali; in conseguenza l' autorità giudiziaria farà subito citare i prevenuti in conformità del disposto nell' art. 348 delle leggi di procedura penale. *Vedi l' articolo* 349. *del vol.* 2.°

Il guardia generale rappresenterà in giudizio le parti della direzione generale (*art.* 140 *detta legge*).

592. I reati forestali si prescrivono nell'istesso modo degli altri delitti (*art.* 145 *detta legge*): quindi sono per la prescrizione adottabile le regole espresse nell'art. 273 del presente volume. (1).

Vi possono essere de casi ne quali l' autorità giudiziaria acquistasse la pruova di un delitto forestale indipendentemente dagli agenti della direzione generale, in questo caso, vuole l' articolo 144, che l' autorità giudiziaria ne informi il guardia generale onde possa il medesimo prender parte nel giudizio.

Questa disposizione però non altera il proce-

(1) Le autorità giudiziarie debbono però invigilare al pronto procedimento, mentre ai termini dell'art. 143 della legge forestale, in caso di prescrizione, possano essere assoggettate a misure disciplinali.

dimento, ne può ritardare in modo alcuno il giudizio.

393. Ne' reati forestali giusta il prescritto nell' art. 155 di detta legge gli agenti della direzione generale esercitano tutti i dritti delle parti civili, senza che vi sia bisogno d' istanza o di querela del dannagiato.

Questa disposizione sembra in certo modo contraria al disposto nell' art. 125 della stessa legge, il quale pe' reati commessi ne' boschi de' privati esige la querela del proprietario; essa però dee interpretarsi in doppio senso cioè. 1.° Che per le contravvenzioni riguardanti i boschi dello stato proceder si dee senza istanza di parte, val quanto dire che la direzione non ha bisogno di far querela. 2.° Che siccome anche ne' boschi de' privati, e nelle loro terre salde è proibito lo sboscamento, e la dissodazione, così quando a questa parte si controviene, gli agenti forestali sono chiamati di uffizio a persequitarne i contravventori, senza bisogno della querela o domanda del proprietario del fondo, il quale anch'egli può essere perseguitato in giudizio, anzi la legge (*art.* 96) lo suppone consensiente, nel caso che non persequiti il vero contravventore.

394. Gli agenti della direzione generale possono secondo i differenti casi preveduti dalle leggi di procedura ne' giudizj penali, produrre appello

dalle sentenze de' regj giudizi di circondario, o ricorrere per annullamento, anche quando non vi sia ricorso o appello del ministero pubblico; l'appello però o il ricorso dee aver per oggetto l'interesse della direzione generale, come la vendita degli oggetti sequestrati; il rinselvamento; le ammende; le riparazioni; o le spese (*art.* 145; per la pena dunque non può esservi reclamo.

395. Spetta alla direzione generale il determinare, se debba continuarsi o rinunciarsi all' appello, o ricorso prodotto da' suoi agenti, in conseguenza fino a che il direttore generale non avrà su di ciò date le sue determinazioni dovrà sospendersi il corso del procedimento.

Quando poi il ricorso o appello dell'agente forestale è accompagnato anche dal ricorso o appello del ministero pubblico, allora senz' attendere le risoluzioni della direzione generale forestale, si darà corso al gravame (*art.* 146. *detta legge*).

396. Anche l' ispettore forestale ha dritto d' intervenire in giudizio in vece del guardia generale; dare le sue conclusioni, ed esercitare tutti i dritti che competono alla direzione generale (*art.* 147).

Nel caso di mancanza o assenza del guardia generale, se l' ispettore non crede intervenire esso stesso nel giudizio, potrà delegare un altro agen-

te dell' amministrazione di egual grado (*art.* 148).

397. Le spese giudiziarie che occorrono verranno pagate dalle casse dell'amministrazione del registro e bollo, a norma di ciò che è disposto pe' giudizj penali in generale; quindi in caso di condanna, il rimborzo di tali spese ceder dee in favore della detta amministrazione (*art.* 149. *detta legge*).

398. L' introito delle somme spettante alla tesoreria generale, sarà fatto dagli agenti incaricati dell' esazione de' prodotti della direzione generale (*art.* 150).

399. Tostocchè le condanne saranno divenute esecutivè, ne verrà ai termini del sopracitato articolo spedito l' estratto all' ispettore forestale della provincia per farne l'uso prescritto da' regolamenti.

La legge non prefigge a cura di chi debba rimanere questa spedizione, ma è chiaro, che i cancellieri conservatori degli atti e delle minute de' giudici, sono chiamati a questo dovere; i giudici di circondario però, ed i procuratori generali presso le gran corti criminali debbono invigilare onde questa parte di servizio non venchi per niente attrastata.

400. Ne' delitti forestali, l' imputato può essere ammesso dalla direzione generale, ad una transazione (*art.* 151).

La transazione nelle semplici contravvenzioni estingue tanto l' azione civile, che la penale (*art.* 154).

Ne' delitti poi la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia all' istanza (*ivi*).

La transazione potrà aver luogo prima che la sentenza si rende inappellabile.

401. Per ammettersi un imputato e transazione è necessario che ne faccia la domanda, per mezzo di un offerta scritta sopra carta di bollo, e munita di registro, diretta, sia all'ispettore della provincia, sia al guardia generale del circondario (*art.* 152. *detta legge*).

Seguito il versamento delle somme offerte nella cassa del contabile incaricato, l' ispettore, o il guardia generale ne darà notizia all'autorità giudiziaria, che sta procedendo a fin di sospendere il giudizio fino a che non verrà diffinitivamente ammessa la transazione dalla direzione generale (1) quindi i pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione son reputati provvisorj fino all'approvazione sudetta, e qualora non fosse approvata, le somme versate verranno resti-

(1) Il tempo che trascorre fino alla risoluzione diffinitiva sulla transazione, interrompe la prescrizione (*art.* 155 *legge forestale*).

tuite, ed il giudizio sarà proseguito (*art.* 153 e 154 *dette leggi*).

402. Niuna istanza d'iscrizione in falso potrà esser ricevuta se l'imputato non si trovi in uno dei modi di custodia voluti dalla legge (*art.* 156) (1).

L'istanza d'iscrizione in falso dee indicare con precisione i punti del processo verbale su de' quali essa cade (*ivi*).

Quando ne' modi di sopra espressi sarà eccepita l'iscrizione in falso, innanzi al giudice regio, dovrà inviarsi la conoscenza della domanda alla gran corte criminale, la quale preliminarmente dovrà decidere se l'iscrizione in falso, sia o nò pertinente alla causa.

Se la gran corte giudica, che i casi non siano pertinenti dichiarerà innammissibile l'istanza di falso, e deciderà se il processo verbale sia legale in modo da far pruova in giudizio.

Se poi la gran corte giudica che l'iscrizione in falso sia pertinente, allora sospeso il giudizio forestale si procederà contro il compilatore del verbale arguito di falso, nel caso però che questi fosse imputato di aver disnaturato la sostanza, e le circostanze del fatto, che attesta di aver veduto o eseguito. (*art.* 156).

---

(1) Riguardo ai modi di custodia sono da adottarsi le disposizioni espresse nell' art. 280 del primo volume e l'art. 409 del 2.° vol.

Il tempo che trascorre pel giudizio d'iscrizione in falso giusta il disposto nell'art. 158. di detta legge, interrompe la prescrizione pel reato forestale.

CAPITOLO III

DELLE PENE DE' REATI, FORESTALI.

403. Quando le trasgressioni alle leggi ed a' regolamenti su' boschi siano accompagnate da violenze pubbliche, (1) incendio, o altre circostanze prevedute dalla parte II del codice per lo regno delle due Sicilie, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulti una pena correzionale, o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge a' termini dell' articolo 470 della parte II del codice (*articolo 89 legge del 21 agosto 1826*).

404. Ne' reati relativi a' boschi, l' ammenda può esser data anche come pena principale.

405. L' ammenda prescritta in termini generali sarà applicata in conformità dell' articolo 30 della parte II del codice (*art.* 90.).

---

(1) È accompagnato da violenza pubblica ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fin di delinguere, due almeno de' quali sieno portatori di armi proprie — *art.* 147 *leggi penali.*

Il minimo di tale ammenda può essere anche al di sotto di ciò ch'è stabilito nel suddetto articolo, purchè sia espressamente dichiarato dalla suddetta legge (*art.* 91).

Qualunque però sia il minimo dell'ammenda, questa sarà sempre reputata una pena correzionale quando è applicata a' reati relativi a' boschi; e qualunque pena di polizia fosse aggiunta all'ammenda, questi reati saranno sempre della competenza del giudice correzionale; quindi tanto in materia di contravvenzione, che di delitti, il procedimento dee sempre seguire tutte le regole di un giudizio correzionale.(*art.*92)

406. Le ammende saranno doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte, o dagli aggiudicatarj de' tagli, o da' custodi degli animali, o da' fittuarj de' pascoli, o da altre persone che avessero un titolo a stare ne' boschi; ecco perchè ne' processi verbali è necessario indicare la qualità delle persone (*art.* 93).

407. Contro i reiteratori ed i recidivi di reati relativi ai boschi si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti della parte II del codice (*art.* 94).

408. Ogni fatto qualunque dell'uomo che rechi danno a' boschi, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo (*art.* 95).

Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello

che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che avrà in proprietà, in uso ed in custodia (*detto art.*).

409. Non potendosi presumere che alcuno vada per proprio conto a disboscare, o dissodare il fondo altrui per metterlo a coltura, il privato proprietario del fondo disboscato o dissodato sarà soggetto all' ammenda comminata nella legge suddette, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito il giudizio (*art.* 96).

410. Riguardo a' disboscamenti o dissodamenti avvenuti ne' boschi e nelle selve, o nelle terre salde di un comune, il sindaco e gli eletti saran tenuti a pagare di proprio l' ammenda, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all' intendente le dissodazioni avvenute, ed i rei; e non abbiano fatto sequestrare i seminati (*art.* 96 *detta legge*).

411. Del pari gli amministratori locali de' boschi, delle selve e delle terre salde de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici, saranno condannati a pagar l' ammenda suddetta, qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' intendente le dissodazioni avvenute, per potersi procedere contro i colpevoli (*detto articolo*).

412. Ogni condanna porterà sempre con se la confiscazione degl' istrumenti sequestrati a' delinquenti.

413. Ai termini dell' art. 98 di detta legge, ne' reati relativi a' boschi le disposizioni contenute negli articoli 35 e 44 della parte II del codice non avran luogo; ma si eseguirano in vece le seguenti.

Gli strumenti confiscati saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà data immediatamente a' capienti; l' altra metà, del pari che la somma delle ammende provenienti da condanne e da transazioni saranno versate nella real tesoreria generale fra i prodotti della direzione generale.

414. Nella valutazione degli alberi, che in contravvenzione fossero abbattuti, mutilati, ovvero danneggiati in qualunque altro modo, che ne cagioni il deperimento, si prenderà per norma la tariffa approvata, ed annessa alla detta legge (*art.* 100).

Oltre il prezzo che sarà dato all' albero, sia stato o no trasportato, sarà valutata ancora prudenzialmente la rendita che l' albero avrebbe data, o il valore maggiore che avrebbe acquistato fino alla sua maturità. La rendita o il valore unito al prezzo suddetto compongono il danno.

415. Ne' reati relativi a' boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali (*art.* 101). Quin-

di tal valutazione debbono i giudici aver presente per pronunciare il rifacimento del danno (1).

416. Le condanne pel pagamento dell'ammenda pe' reati forestali, dovran comprendere anche il rifacimento del danno (*art.* 102).

SEZIONE II.

Pene per disboscamenti e dissodamenti de' boschi e delle terre salde, e per la coltura delle terre in pendio.

417. Un proprietario che coltivasse o facesse coltivare i fondi che saran designati per essere restituiti saldi o rimboschiti, a' termini dell' articolo 22 di sopra citato sarà soggetto ad un'ammenda di venti ducati a moggio, oltre all' obbligo di rimboschire il fondo a sue spese; salvo

(1) Se l' imputato del danno reclamasse contro la valutazione fatta dagli agenti forestali, potrebbe il giudice ordinarne la verifica? La legge che attribuisce una piena pruova ai verbali degli agenti forestali fino all' iscrizione in falso, pare che limiti le attribuzioni del giudice anche sulla valutazione; ma non perciò egli non ha la facoltà di confrontare la tariffa de' prezzi contenuti nella legge del 21 agosto 1826 con quelli riportati nel verbale, e corregerne l' errore.

a chi spetta il diritto per lo rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte (*art.* 103).

418. Soggiaceranno alle stesse pene indicate nell'articolo precedente tanto il privato proprietario, quanto il sindaco e gli eletti de'comuni, e gli amministratori locali de'corpi morali, e degli stabilimenti pubblici imputabili a'termini dell'articolo 96 (*art.* 104 *detta legge*).

419. Ognun altro che risultasse reo d'aver eseguito o fatto eseguire disboscamento, o dissodamento ne' boschi, nelle selve e nelle terre salde di proprietà dello stato, de'comuni, dei corpi morali, de' pubblici stabilimenti, ed anche de'privati proprietarj, soggiacerà all'ammenda comminata ne' precedenti articoli, e sarà condannato a rimboschire il fondo a sue spese; salvo il rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte (*art.* 105 *detta legge*).

420. Se il terreno dissodato sarà stato seminato, o in qualunque altro modo coltivato, il seminato ed ogni altro oggetto di coltura saranno sequestrati al contravventore, e cederanno a profitto del proprietario del fondo (*art.* 106).

421. Coloro che fossero impotenti a pagare l'ammenda soggiaceranno alla prigionia del primo al secondo grado, se l'ammenda non eccede i ducati cento; e se l'eccede, alla prigionia del terzo grado (*art.* 107 *detta legge*).

Da ciò che ne' riportati articoli è prescritto; chiaro si scorge che lo sboscamento e la dissodazione è generalmente proibita, quando anche si trattasse del proprio fondo, ed in conseguenza anche il proprietario incorre nella pena comminata dalla legge.

SEZIONE III.

Pene pe' reati commessi ne' boschi e nelle selve dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali.

422. Colui che farà usurpazione ne' boschi, e nelle selve suddette sarà punito col primo grado di prigionia, a' termini dell'articolo 428 della II parte del Codice. Se però la usurpazione fosse accompagnata da disboscamento, o dissodamento, alla prigionia si aggiungerà l'ammenda stabilita nella sezione II del presente titolo.

In entrambi i casi, l' usurpatore sarà condannato a rilasciare il terreno usurpato (*art.* 208).

423. Chiunque commetterà guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando alberi, estraendone resina o manna, sarà punito con una ammenda eguale al danno; e colla prigionia. Questa sarà del primo grado se il danno

non eccede i ducati cento ; e se l' eccede , del secondo grado (*art.* 109 *detta legge*).

424. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del Governo sarà punito con doppia ammenda, e colla prigionia, secondo la norma dell' articolo precedente (*art.* 110).

425. Sarà punito coll' ammenda eguale al decuplo del danno ; e col terzo grado di prigionia il taglio o la mutilazione degli albori marchiati per la real marina , così ne' boschi dello Stato , a' termini degli articoli 52 , 53 e 56 , come ne' boschi de'comuni , de'pubblici stabilimenti e de' corpi morali , quando per particolar convenzione , a' termini dell' articolo 31 di detta legge si fosse in essi acquistato legname per la suddetta marina (*art.* 111).

426. Nelle stesse pene dell'articolo precedente incorrerà chiunque taglierà , mutilerà , o in qualunque altro modo danneggerà le piante ne' semenzai appartenenti alla direzione generale (*art.* 112).

427. Sarà condannato all'ammenda ed alla detenzione colui, che senza permissione avrà costruito ne' boschi , o alla distanza minore di palmi quattrocento , calcare , carbonaje , forni da pece o da mattoni (*art.* 113).

428. Chiunque senza permissione avrà fatto cenere ne' boschi , sarà condanato ad un'ammen-

da non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa (*art.* 114).

429. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, dissattenzione, o inosservanza de'regolamenti, o per aver costruito carbonaie, calcare e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all'ammenda correzionale, oltre il rifacimento del danno (*art.* 115 *detta legge*). *L'ammenda correzionale è di ducati tre, a cento* (*art.* 30 *ll. penali*).

Può anche il giudice in questi delitti pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo i gradi della colpa (*detto articolo*).

430. I sindaci, o coloro che ne fan le veci, che in caso d'incendio in un bosco trascurino di prestare i soccorsi necessarj per estinguerlo, saran puniti con un'ammenda da sei a cinquanta ducati; e potranno ancora, secondo le circostanze, esser condannati alla interdizione, a'termini dell'articolo 27 della parte II del Codice (*art.* 116).

431. Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima del dì 15 di agosto, o che alla prossimità de'boschi non praticasse le precauzioni prescritte nella sezione I del titolo VI della presente legge, sarà punito coll'ammenda, e colla detenzione di polizia (*art.* 117).

432. Chiunque senza diritto menerà animali a pascere ne' boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, oltre l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo (*art.* 118).

433. L'ammenda sarà decupla, oltre la prigionia stabilita nell'articolo precedente, se siasi menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o pur ne' semenzaj (*art.* 119).

434. Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta (*art.* 120).

435. Chiunque, senza avervi diritto, si approprierà ghiande, faggiuole, legno secco, o altro prodotto, sarà condannato ad un'ammenda eguale al valore dell' oggetto che si avrà appropriato, ed alla detenzione, o mandato in casa non maggiore di sei giorni (*art.* 121).

436. Colui che senza l' autorizzazione richiesta dalla legge, facesse fuori la stagione il taglio de' boschi e delle selve dello Stato, de'comuni, de' pubblici stabilimenti e de'corpi morali, sarà punito coll'ammenda correzionale, che non potrà mai essere applicata per somma minore della metà del *maximum* (*art.* 122).

437. I sindaci de' comuni, e gli amministratori de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali,

che facessero o autorizzassero operazioni in contravvenzione della legge forestale soggiaceranno a doppia ammenda, indipendentemente dalle pene alle quali potrebbero essere soggetti pei reati in uffizio, qualora l'avessero fatto per privato profitto o interesse (*art.* 123).

438. Per tutt'i reati che avvengono ne'boschi dello Stato, de' comuni, de'pubblici stabilimenti e de' corpi morali, oltre le pene indicate nella precitata legge, potrà interdirsi al colpevole l'accesso in quel luogo per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, sotto le condizioni espresse nell'articolo 43 della parte II del Codice (*art.* 124).

TITOLO III.

ATTRIBUZIONI, E RAPPORTI DELLA GENDARMERIA REALE NEL RAMO DELLA GIUSTIZIA.

CAPITOLO I.

DE' RAPPORTI IN GENERALI DALLA GENDARMERIA.

439. Nel numero 42 del Volume Primo dicemmo, che la gendarmeria reale per effetto del disposto dell'art. 18 delle leggi di procedura, è autorizzata in ogni specie di reato ad eserci-

tare la polizia giudiziaria limitata però a raccogliere le sole prime nozioni, onde assicurarsi di quelle pruove, che per effetto di ritardo si potrebbero alterare. Ora il real decreto de'30 agosto 1827 avendo approvato la Real ordinanza, che stabilisce le attribuzioni ed i doveri di questo corpo, si rende interessante la conoscenza di queste attribuzioni, non menchè i rapporti che detto corpo ha col ramo della giustizia.

440. Prima di tutto convien premettersi, detto gendarmeria è un corpo militare incaricato d'invigilare sull'ordine pubblico, e di eseguire le disposizioni di polizia ordinaria, giudiziaria, militare, ed amministrativa, (*art.* 1 *della detta real ordinanza*).

441. La gendarmeria è nella dipendenza del ministro della guerra, della giustizia e della polizia generale.

Nelle provincie i comandanti di quest' arma dipendono per gli affari di alta polizia unicamente dagl' Intendenti.

In Sicilia, per ciò che è attribuito ai ministri di grazia e giustizia e della polizia generale, la gendarmeria dipende da quel luogotenente generale (*art.* 110 *di detta real ordinanza*).

442. Per l'indole de' suoi doveri, la gendarmeria dee tenersi in perenne corrispondenza coll'autorità dipendenti da'rami di polizia, guer-

ra, giustizia, e finanze. Queste relazioni sono affidate al capitano più antico per la provincia, ed agli altri capitani ed uffiziali pe' distretti (*art.* 112).

443. Essi debbono mantenere cogl'Intendenti, co'comandanti militari delle provincie, e co'procuratori generali, in ciò però che concerne l'attribuzione rispettiva di ciascun'autorità, una continuata e riserbata comunicazione di notizie e di lumi di polizia, per accelerare, senza pubblicarle, le misure necessarie al mantenimento del buon ordine. Lo stesso avverrà pe' comandanti della gendarmeria ne' capoluoghi di distretto rispetto a' sottintendenti (*art.* 113).

444. Ne'capoluoghi di provincia ogni richiesta per affari di alta polizia debb' esser fatta al capitano della gendarmeria per l'organo dell' Intendente, o di chi ne fa le veci; e ne'distretti, de' sottintendenti a' comandanti della forza distrettuale (*art.* 114).

445. Attesi i doveri della gendarmeria, il di cui adempimento pesa sulla responsabilità speciale de' suoi individui, debbono essi agire in forza di questa medesima responsabilità per lo mantenimento della sicurezza pubblica, ed anche quando non ricevono disposizione o eccitamento per parte di alcuna autorità di polizia (*art.* 115).

446. La gendarmeria è tenuta a trasmettere ne' periodi che le verranno prescritti, un rapporto sommario degli avvenimenti riguardanti la tranquillità pubblica, e degli arresti eseguiti, all'intendente, al comandante militare della provincia, ed al procuratore generale del Re, secondo le rispettive attribuzioni; ma dovrà nelle ventiquattr' ore far pervenire all' ultima delle dette autorità, cioè al procuratore generale i processi verbali de' reati commessi, ed al più presto possibile quelli degli arresti eseguiti (*art.* 116).

447. La gendarmeria dovrà prestarsi alle richieste in iscritto delle autorità locali, le quali non si opporranno alle prescrizioni contenute nella reale ordinanza (*art.* 117).

448. Nelle domande che farà alla gendarmeria un' autorità qualunque, non dovrà oltrepassare i limiti della giurisdizione e le competenze della propria carica (*art.* 118) quindi se un autorità del potere giudiziario, dasse alla gendarmeria un invito per affari amministrativi, o un' autorità amministrava per affari giudiziarii non di sua competenza, la gendarmeria avrebbe un fondato mottivo da rifiutarsi.

449. Un rifiuto non fondato ad una domanda che l' autorità facesse legalmente, sarà punito con severità, e secondo le conseguenze che potrebbe produrre (*art.* 119).

450. I magistrati dirigeranno al capitan comandante nel capoluogo della provincia, e pei distretti agli altri capitani ed uffiziali quivi stazionati, le loro richieste per l' esecuzione dei mandati di arresto, e per tutt'altro che incumbe alla gendarmeria nel ramo della giustizia (*art.* 120).

451. Siccome ne' luoghi di permanenza fissa della gendarmeria non vi sono guardie comunali, così in tali luoghi sarà suo dovere prestarsi alle richieste de' giudici circondariali che riseggono (*art.* 121).

452. Le autorità si dirigeranno a' comandanti di battaglione quando abbiano delle doglianze a fare sul conto degl' uffiziali di gendarmeria, ed in mancanza de' primi, a' capitani (*art.* 122).

453. Tutte le domande debbono essere in iscritto; sia qualunque l' autorità da cui provengano. Sarà punito severamente quell' uffiziale o comandante di distaccamento che non esigesse questa formalità (*art.* 123).

454. Le autorità civili che avranno fatto una richiesta, hanno dritto di conoscerne il risultamento, e le notizie analoghe; ma debbono rilasciare alla gendarmeria il dettaglio dell' esecuzione (*art.* 124). Quindi le autorità non potranno mai limitare alla gendarmeria i mezzi da porre in opera per eseguire le operazioni commessele, ma solo prender conto dell' esito.

455. La gendarmeria è sottoposta, come ogn' altro corpo militare alle leggi generali di disciplina e subordinazione; ma ogni sua frazione in servizio dovrà essere considerata come una guardia nel suo posto (*art.* 125).

456. Ogni persona militare o non militare che insulti o usi della forza contro uno o più gendarmi in servizio, sarà punita secondo le competenze stabilite, come se facesse lo stesso verso una sentinella (*art.* 126).

457. Un gendarme in uniforme, o travestito, per esser considerato in servizio dovrà esser munito della placca collo stemma Reale (*art.* 127)(1).

458. Nelle funzioni pubbliche gli uffiziali superiori e gli uffiziali di gendarmeria prenderanno quel posto che un Sovrano rescritto sarà stabilito (*art.* 128).

---

(1) Dal citato articolo chiaro si scorge che i gendarmi per poter riuscire ne' loro incarichi possono travestirsi, ed eseguire delle commessioni senza uniforme; ma si rende essenziale l' indossamento della placca con lo stemma reale; è questo un segno di riconoscenza per essi, che gli fa riguardare in servizio, ma è necessario che nelle occorrenze faccino ostensivo questo segno, altrimenti si potrebbe opporre la non riconoscenza.

CAPITOLO II.

DOVERI PRINCIPALI DELLA GENDARMERIA.

459. I doveri principali della gendarmeria ai termini dell' articolo 86 della precitata real ordinanza de' 30 agosto 1827 sono:

1.° Di assicurare l' ordine interno e quello delle strade pubbliche con frequenti perlustrazioni;

2.° preudere informazione de' reati (1) e darne cognizione alle autorità competenti;

3.° perseguitare i deliquenti;

4.° arrestare quelli, colti nella flagranza, o quasi del reato — *Riguardo ai casi di flagranza o quasi flagranza, vedi ciò che abbiamo detto nell' art. 104 e seguenti del Volume I.*

5.° arrestare i ladri, i malfattori ed i perturbatori della tranquillità pubblica (1);

---

(1) Colla parola informazione la legge non ha inteso certamente di attribuire l' istruzione de' processi alla gendarmeria, ma solo l' acquisto delle notizie da facilitare lo scovrimento de' reati e la persecuzione de' rei.

(1) Quando però vi siano de' mandati delle autorità competenti, o siano sorpresi nel fatto, mentre qui la legge intende parlare di quelli legalmente qualificati ladri o malfattatori.

6.° arrestare i contrabbandieri colti *in flagranza*, assicurarsi de' generi in contrabbando, e metterli a disposizione dell'autorità competente;

7.° proteggere l'esecuzione della giustizia, e l'esazione delle pubbliche imposte;

8.° arrestare tutti quelli che recassero disturbo agli esercizj degli atti pubblici di religione;

9.° eseguire i mandati di deposito e di arresto;

10.° invigilare alla sicurezza de' procacci e de' fondi pubblici nel loro passaggio per luoghi sospetti;

11.° vegliare su' vagabondi, e sulle altre persone, che dalle autorità dovranno esserle indicate come degne di vigilanza;

12.° vegliare attentamente onde non si uniscano società segrete, o combriccole di qualunque specie vietate dalle leggi, e farne riserbati rapporti; salvo lo arresto delle persone in caso di flagranza: ogni menoma trascuranza in questo dovere verrà rigorosamente punita;

13.° redigere i processi verbali de'cadaveri ritrovati nelle strade e nelle campagne, e renderne intesa l'autorità (1);

---

(1) Nel caso d'invenzione di cadaveri la gendarmeria, sebene sia chiamata a redigere i verbali d'invenzione

14.° condurre i detenuti ;

15.° dissipare colla prudenza, ed in caso di resistenza e di disubbidienza, colla forza, ogni attruppamento contrario alle leggi (1) ;

16.° assistere pel buon ordine nelle fiere, de' mercati, e simili ricorrenze : in tali casi la gendarmeria dovrà presentarsi all' autorità del luogo, e combinare le misure più acconce al mantenimento del buon ordine; cioè alla primaria autorità giudiziaria o di polizia;

17.° formare i processi verbali degli atti di sua competenza ;

---

pure non potrà darsi sepoltura ai cadaveri, se prima l' autorità di polizia giudiziaria non siasi assicurata della causa della morte, ed è perciò che essa dovrà sollecitamente prevenire tale autorità, de' cadaveri rinvenuti; ma se mai avvenisse, che ogni ritardo possa far perdere le tracce di un reato, senza dubbio la gendarmeria funzionando da uffiziale di polizia giudiziaria, per effetto dell' art. 18 delle leggi di procedura penale, potrà procedere a tutti quegli atti necessarj per assicurare la pruova generica e di fatto permanente (*vedi l' art.* 42 del *vol.* 1.°

(1) Ogni riunione di persone a fin di delinquere ; di turbare l' ordine pubblico, o d' impedire ad alcuno l'esercizio de' suoi dritti o l' amministrazione, o esecuzione della giustizia, è un attruppamento sedizioso e contrario alle leggi, e che bisogna reprimere.

18.° fermare le persone sospette, e condurle innanzi alle rispettive autorità;

19.° farsi esibire da tutte le persone armate il permesso di asportazione d'armi, ed arrestarle non avendone;

20.° richiedere con decenza i passaporti agli stranieri, nel caso in cui per qualche motivo si rendessero sospetti, per esaminare se sono in regola: non si potrà negare alla gendarmeria l'esibizione de' passaporti: essa però dovrà usare di queste facoltà con oneste maniere, e quando ne riceverà un apposito incarico, o quando non altrimenti potrebbe scoprire qualche persona ricerta dalla giustizia;

21.° invigilare, colla debita dipendenza dell'autorità competente, onde non venga turbata la quiete, il buon ordine e la decenza ne'teatri o altri pubblici spettacoli, qualora non vi sia guardia o altra forza a ciò destinata;

22.° arrestare i sottuffiziali e soldati disertorj, o lontani da' loro corpi, non muniti dei passi o congedi in regola; ben vero che gli uffiziali di gendarmeria ne' luoghi di loro giurisdizione potranno chiedere a qualunque uffiziale il foglio di passo;

23.° far raggiugnere le proprie bandiere ai sottuffiziali e soldati che si trovassero in permesso dopo che questo è spirato. Sarà dovere

quindi di ogni militare del grado di primo sergente in sotto di esibire alla gendarmeria, ogni volta che ne sia richiesto, il suo passo o permesso per giustificare la sua assenza dal corpo.

460 Per rintracciare le persone che dee arrestare, la gendarmeria ai termini dell' art. 87 della citata ordinanza potrà visitare gli alberghi, le osterie, e le locande, di giorno e di notte. In quest'ultimo caso (*cioè di notte*) essa dovrà riunirsi a qualche funzionario locale, (*come sindaco, eletto, giudice ecc.*) ed in mancanza a due testimonj, i quali firmeranno il verbale che si formerà nel rincontro. I locandieri, osti ed albergatori di qualunque specie, saranno obbligati a presentare alla gendarmeria i loro registri tutte le volte che ne saranno richiesti. In quanto alle abitazioni private, non dovranno violarne l'ingresso se non colle forme prescritte dalle leggi (1).

461. In tutte le esecuzioni di giustizia dovrà

---

(1) Qui la legge non stabilisce in qual modo la gendarmeria potrà intromettersi nelle private abitazioni; ma è chiaro che quando la gendarmeria agisce per affari di polizia giudiziaria o alta polizia, per assicurare l'esistenza, o seguire le traccie di un reato, potrà intromettersi nelle private abitazioni previa l'assistenza de' testimonj giusta il disposto pe' reperti; *Vedi l'articolo 100 del primo volume.*

la gendarmeria intervenire per lo mantenimento dell' ordine pubblico (*art.* 88).

462. La cavalleria dell' arma sarà particolarmente incaricata della sicurezza delle strade regie e de' luoghi piani. Essa non dovrà somministrare scorte particolari a' corrieri di valigia, nè a chiunque altro, eccettuati i soli viaggiatori di alta distinzione, pe' quali unicamente potranno emettersi ordini di scorta dal comando generale del Real esercito, in vista di appositi uffizj ministeriali; ma però dovrà fare in modo che neppure si senta il bisogno di tali scorte.

Perciò continuamente dee perlustrare le regie strade con pattuglie che partendo dalle rispettive stazioni, ed incrociandosi ad uguali distanze, tengan sempre lontana la possibilità delle aggressioni. Queste pattuglie dovranno estendere particolarmente la loro attenzione verso i siti più pericolosi, con ispecialità ne' giorni di passaggio de' corrieri, de' procacci, e de' fondi regj (articolo 89). *La gendarmeria a cavallo, nelle sue perlustrazioni esercita anch' essa le attribnzioni della infanteria di detto corpo, formando in ogni occorrenza i dovuti verbali.*

463. Ai termini dell' articolo 90 è vietato a qualunque autorità di servirsi della gendarmeria a cavallo per trasmessione di pieghi, meno che nel caso in cui l'ordine pubblico sia minacciato; ma in

questo e non in altro caso esclusivamente. La fanteria non potrà mai essere impiegata da chicchessia a questo servizio.

464. La gendarmeria somministrerà la guardia all' esterno delle prigioni de' capoluoghi di provincia e di distretto, escluso Napoli e Palermo, e non mai la custodia interna; e dovrà portare la sua attenzione sopra tutto quanto riguarda la sicurezza materiale delle prigioni (*art.*91).

465. La gendarmeria sarà addetta al servizio de' tribunali per lo mantenimento del buon ordine nelle sedute, per la custodia e pel trasferimento de' detenuti (1) (*art.* 92).

466. Per non distrarre la gendarmeria da' servizj del suo instituto, l' è vietato di somministrar guardie di onore ad autorità qualunque nelle provincie, sia civile, sia militare. Unicamente dovrà fornire un piantone al palazzo dell' Intendenza civile per la custodia dell' archivio, ed un altro al comandante militare della provincia (articolo 92).

467. Nessun' autorità potrà distrarre un *uffi-*

(2) Quando la gendarmeria trovasi in servizio presso un tribunale, allora sarebbe inutile pretendere, un invito per iscritto per tutte quelle disposizioni, che all' udienza il magistrato che presede possa esser nel caso di date; nel verbale dell' udienza però far si dee menzione di tutte le disposizioni date.

ziale sottuffiziale o gendarme, ed addirlo ad incarichi estranei a' propri doveri (*art.* 94).

468. Giusta il prescritto nell' art. 95 della precitata Real ordinanza, la riunione della gendarmeria stazionata in una intera provincia non potrà aver luogo che nel solo caso in cui le prime autorità, cioè l' Intendente, il procurator generale; il comandante militare, e l' uffiziale superiore della gendarmeria, o in mancanza, il capitano che la comanda, la riconosceranno assolutamente necessaria; e nell' ordinare questa misura esse rimarranno tutte responsabili della vera urgenza del suo motivo. Nel caso di parità sarà preponderante l' avviso in cui coinciderà il sufragio dell' Intendente, ma sarà sempre il comandante militare della provincia colui che comunicherà la corrispondente disposizione; che darà conto al tempo stesso al Comando generale dell' esercito, e per duplicato al Ministro Segretario di Stato della guerra e marina, col mezzo più spedito. Sarà poi cura del comandante della gendarmeria della provincia d' informarne direttamente l' ispettore per ordinanza espressa.

469. Nella mancanza di alcuna delle autorità chiamate a decidere della riunione dell' intera forza di gendarmeria di una provincia, sarà ciascuna di esse supplita di dritto da chi la rimpiazza: e nell' assenza dell' intendente per dirimere la parità de' suffragj, preponderera il pa-

rere del comandante militare della provincia, ed in mancanza di quest' ultimo, quello del comandante della gendarmeria (*art.* 96).

470. La gendarmeria stanziata in una provincia dipender dee dal comando militare della medesima, in ciò che ha riguardo al servizio ordinario di piazza, ma riunendosi l' intera sua forza, sarà il detto comandante militare che ne assumerà in persona il comando superiore (*art.* 97).

471. Un battaglione, una compagnia, o uno squadrone non potranno per intero cambiare di stazione, che in virtù di un ordine Sovrano (*art.* 98).

472. Occorrendo che la gendarmeria dovesse introdursi nella provincia, o nel distretto limitrofo non gli è vietato, maggiormente quando si trattasse inseguire i malfattori; ma la legge vuole, di tenerne avvertita la forza de' luoghi ne' quali si entra, per riceverne ajuto, e prevenirne l' uffiziale di quel distretto (*art.* 99).

473. Quando gl' individui della gendarmeria riceveranno oltraggi nell'esercizio delle loro funzioni, potranno procedere all' arresto de' colpevoli, rimettendoli accompagnati dal corrispondente processo verbale a disposizione dell' autorità per esser puniti a norma delle leggi (*art.* 100).

474. Se gl' individui della gendarmeria fossero attaccati, o minacciati nell' esercizio del-

le loro funzioni, debbono gridare — *Alto in nome del Re* —; ed a questa voce ogni forza è obbligata prestar loro mano forte per l'esecuzione del servizio di cui sono incaricati (*art.* 101.).

475. Quando in un luogo s'inveisse contro la gendarmeria con popolari ammutinamenti, sarà, dietro il rapporto del superiore di dett'arma nella provincia, e previa l'adesione dell'Intendente e la intelligenza del comandante militare della provincia medesima, spedito un distaccamento proporzionato di gendarmeria, che prenderà alloggio presso gli abitanti, e vi rimarrà come forza coattiva, finchè non siano arrestati i promotori del disordine, eseguendo le istruzioni che saranno state in iscritto date dall'Intendente suddetto (*art.* 102).

476. Ai termini dell' art. 103 di detta Real ordinanza, gl'individui della gendarmeria chiamati ad assicurare l'esecuzione delle leggi, de' mandati di arresto, a dissipare gli ammutinamenti popolari, o ad arrestarne gli autori, non potranno impiegare la forza delle armi che ne'seguenti casi, cioè:

1.° quando le violenze in via di fatto fossero dirette contro essi medesimi;

2.° quando non possano in altro modo custodire le persone che hanno in consegna, o difendere i posti che occupano;

3.° e finalmente quando la resistenza sia ta-

le da non potersi vincere che coll' uso della forza armata.

Non sono da reputarsi violenze per vie di fatto le minaccie, o le ingiurie; esse sono degli oltraggi punibili sì, ma che non danno luogo ad impiegare la forza delle armi; in questi casi però la gendarmeria potrà arrestare coloro che gli oltraggia inviandoli ai giudici competenti. Vedi ciò che abbiam detto nell' articolo 473.

477. Ai termini dell' art. 104 di detta real ordinanza vien punito come autore di arresto arbitrario quell' individuo della gendarmeria che arresterà o farà arrestare alcuno, fuori de' casi determinati dalle leggi.

478. È espressamente vietato ogni oltraggio sia con parole sia con vie di fatto verso le persone arrestate. La giustizia vuole unicamente la custodia dell' imputato (*art.* 105). Quindi la gendarmeria dovrà unire i riguardi dovuti al cittadino arrestato, colla custodia dello stesso.

479. La gendarmeria dovrà esigere, ed i custodi delle prigioni non dovranno negarle, le carte di consegna de' detenuti, che la prima fosse nel caso di depositarli (*art.* 106).

480. Gl' individui della gendarmeria non debbono permettersi mai di rilasciare un detenuto di privata autorità, ma dovranno sempre metterlo al più presto a disposizione dell' autorità com-

petente per conoscere la sua imputazione (1) (*art.* 107).

481. I processi verbali della gendarmeria saranno esenti dal bollo; e ne' giudizj de'disertori arrestati per le sue cure ai termini dell' art. 108, i detti verbali dovranno tener luogo di primo interrogatorio; in conseguenza bisogna trascrivere in esso tutte le risposte che l' arrestato darà.

482. Negli altri giudizj in cui occorrono le deposizioni degl' individui di gendarmeria, se si troveranno questi in lontane provincie, saranno essi fatti interrogare da' magistrati locali, onde non distrarli dal servizio con lunhgi viaggi; quante volte però non sia assolutamente necessaria la deposizione orale (*art.* 109).

Quindi i magistrati che procedono ai giudizj penali debbono prima di commettere l' asame di un gendarme conoscere se la sua deposizione orale sia o no necessaria, mentre possono esservi de' casi che la presenza del testimone si rende essenziale allo scovrimento della verità, ed allora ogni altro riguardo dee tacere.

---

(1) Spessissimo accade che a primo aspetto non può conoscersi con certezza la natura del reato; in questo caso la gendarmeria senza indagare qual sia il vero giudice competente a procedere per esso, potrà spedire l' imputato all' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo ove il reato è avvenuto.

CAPITOLO III.

COMPETENZA NE' GIUDIZJ PENALI CONTRO LA GENDARMERIA.

483. Sono di competenza de' consigli di guerra sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia ai termini dell' art. 182 della precitata real ordinanza i reati commessi da' gendarmi.

1.° Quando i reati sono stati commessi in atto di servizio per un ramo qualunque di pubblica amministrazione, quando anche siavi complicità di pagani.

2.° Quando con complicità di pagani siasi commesso alcun reato contro la subordinazione militare.

484. Le mancanze di disciplina vengono punite militarmente ai termini de' regolamenti (*art.* 187).

485. Pei reati fuori servizio debbono procedere i tribunali ordinarj come pel resto de' cittadini; ma in tal caso i gendarmi debbono sempre riguardarsi come militari sotto giudizio, anzi la real ordinanza prescrive, che non possono detenersi nelle stesse prigioni cogli imputati da essi perseguitati o arrestati (*art.* 186. *e* 187).

Fine del III, ed ultimo Volume.

FORMOLE

DEGLI ATTI ENUNCIATI NEL PRESENTE VOLUME

FORMOLA I.

Mandato ordinante la presentazione in carcere dell' imputato assente.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC., EC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC., EC., EC.

La gran corte criminale della provincia di...
Visto il mandato di arresto spedito da questa G. C. il giorno . . . contro il nominato Antonio B . . . figlio di . . . di condizione . . ., del comune di . . . domiciliato in quello di..., imputato d'omicidio volontario in persona di...
Visto l' art. 439 e 460 delle leggi di procedura penale.
Considerando che ai termini del precitato art.

459 essendo già scorsi tre mesi senza che il detto mandato di arresto sia stato eseguito, o che l'imputato siasi presentato, dee contro lo stesso procedersi al giudizio in contumacia.

Ordina, che il nominato Antonio B . . . imputato d'omicidio volontario in persone di . . . si presenti in carcere fra il termine di giorni dieci, a disposizione della G. C. altrimenti si procederà contro di esso in contumacia giusta il disposto delle leggi.

Dato in . . . li . . .

B. Presidente.

C. Cancelliere.

V. dal Pub. Min.

Quest' ordinanza, dovrà ripetersi ne' reati punibili con pena di morte, ergastolo, o del 4.° e 3.° grado de ferri, il tutto in conformità dell' art. 468 delle ll. di proc.

Intimazione del sopraddetto mandato.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . nel comune di . . .

Io N. N. usciere presso la G. C. criminale di . . . ho affisso copia della sopradetto ordine nella porta della casa Comunale del comune di...

luogo dell'ultimo domicilio del nominato Antonio B . . . imputato d'omicidio in persona di... Altra consimile copia l'ho notificata a Giuseppe B. . . fratello del detto imputato nel suo domicilio strada . . . consegnandola ad una donna che ha detto esser di lui moglie, ed un altro al sig. C. zio paterno dello stesso anche nel suo domicilio nelle mani di una persona sua domestica.

E finalmente una quarta copia l'ho affissa nella piazza di questo comune residenza della G. C. nel luogo solito destinato per l'affissione degli atti del governo.

N. Usciere.

FORMOLA II.

Editto ai parenti dell'imputato contumace

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE (*come nella formola I.*)

Noi N. N. presidente della G. C. criminale della provincia di . . . residente in . . .

In conformità del disposto nell'art. 470 delle ll. di procedura penale, essendosi destinato il giorno 16 del corrente mese ed anno per procedersi alla discussione della causa in contumacia

contro il nominato Antonio B. figlio di . . . di condizione falegname accusato di omicidio volontario in persona di . . . , invitiamo i congiunti , e gli amici del detto accusato , e chiunque del popolo , affinchè volendo intervenire da escusatori nel giudizio , si presentino all' udienza dell' G. C. criminale il sopradetto giorno , alle ore 9 del mattino.

Dato in . . . li . . .

Visto dal pub. minis.

N. M.

M. Presidente

C. Cancelliere

Quest' editto verrà affisso alla porta della sala di udienza della G. C. criminale certificandosi un tale adempimento dall' usciere.

FORMOLA III.

Verbale del giudizio contumaciale.

La gran corte criminale della provincia di... sedente in . . . composta da' signori M. M. presidente (si descriveranno tutti i giudici) dal sig. B. proc. gen. e dal sig. F. cancelliere, riunita nella sala delle pubbliche discussioni a porte aperte a fin di giudicare in contumucia il nominato M. C. imputato di omicidio in persona di . . .

Aperta la pubblica discussione, si sono presentati i sig. D. e C. il primo fratello ed il secondo amico dell' imputato, i quali han detto voler intervenire nel giudizio come escusatori dello stesso.

Il presidente ha ordinato ammettersi i detti sig. D. B. nella qualità suddetta, e di darsi lettura dell' atto di accusa prodotta dal pubblico ministero.

Il cancelliere ha dato lettura del detto atto d' accura, folio 1 e 4 del 2.° volume, col quale si conchiude dichiararsi colpevole il nominato M. C. di omicidio volontario in persona di . . . . e condannarsi ai termini dell' art. 355 al 4.° grado de' ferri.

Terminata la lettura dell' atto di accusa, il presidente ha ordinato darsi lettura tanto dell' ordine di presentazione spedito all' accusato che dell' editto diretto a' congiunti, o amici, e delle rispettive notifiche, ed atti di affissione seguite.

Adempito a tutto ciò, gli escusatori han preso la parola, ed han prodotto li seguenti mezzi di difesa cioè per cagion di giurisdizione.

Che per quanto appare dall' atto di accusa dicui si è data lettura l' omicidio dicui è imputato il P. M. C. fu un omicidio meramente a difesa, mentre il pubblico ministero stabilisce per fatto che l' ucciso prima di esser ferito tirò un

colpo di pistola all' accusato. Quindi malamente il pubblico ministero ha accusato M. C. di omicidio volontario, non trattandosi che di un omicidio a difesa, o al più un omicidio scusabile.

Ha chiesto quindi che piaccia alla G. C. dichiarare l' omicidio scusabile a termini del art...

Il pubblico ministero ha conchiuso che » si *riassumano le conchiusioni del P. M.*

La G. C. ha dichiarato sospesa l' udienza, e si è ritirata nella camera del consiglio per deliberare.

Fatto in li . . .

Ci astenchiamo di dare la formola della decisione trovandosi nel 2.° volume.

FORMOLA IV.

Verbali per reati commessi avanti una pubblica autorità nell' esercizio delle sue funzioni.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . .

Noi N. N. Sindaco della comune di . . . nell' atto procedevamo nella sala comunale alle subaste per l' appalto della panizazione di questa comune assistito dal cancelliere comunale, ed in presenza di molti individui di detta comune tra i quali il P. A. ed il P. B., si è presentato il nominato Antonio B. figlio di . . . di condizione . . . del comune medesimo, il quale si è messo anch' egli a licitare, e poichè P. il Pie-

tro D. licitava in sua contradizione, lo ha egli chiamato in disparte; e dopo averci alquanto discorso si è veduto lo stesso allontanarsi dall'asta pubblica, ed avendo noi supposto che qualche dono, o minaccia lo avesse obbligato ad abbandonare la licitazione, lo abbiamo fatto richiamare, ed interrogato del motivo per lo quale se ne partiva, ha risposto che il detto Antonio B. gli avea promesso docati venti quante volte non avesse più lecitato, ed avendo domandato a' sopranominati A. e B. presenti al discorso tra il detto Antonio e'l sunnominato Pietro, i medemi ci hanno assicurato esser tutto ciò la verità, ed han soggiunto che l'Antonio in conto de' promessi docati venti avea già anticipato al Pietro una moneta di oro che non han distinto se di docati quattro, o di docati sei.

Informati di tutto ciò, considerando esser questo un delitto previsto dall' art. 222 delle ll. penali.

Visto l'ar. 548 delle ll. di proc. penale, abbiamo ordinato l'arresto del detto Antonio B. il quale eseguito per mezzo del gendarme Luigi C. abbiamo immediatamente interrogato l'arrestato sull' imputazione addossatali, egli è stato negativo sostenendo non aver mai fatto alcuna offerta al detto Pietro.

Noi quindi abbiamo ordinato inviarsi l' arre-

stato al regio giudice di circondario, per procedere contro di lui a norma delle leggi.

Il presente verbale è stato sottoscritto da noi, dal nostro cancelliere, e da' detti due testimonj; non che dal detto Pietro D. avendo l'imputato rifiutato di sottoscrivere.

Sieguono le firme.

FORMOLA V.

Altro verbale per mancamenti di rispetto dovuto alle pubbliche autorità.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . .

Noi N. N. ispettore di polizia del quartiere di . . . trovandoci ad assodare la pruova generica di alcune ferite in persona di . . . assistito dal vice cancelliere di questo commissariato, e da due uffiziali di sanità P. A. B. è sopragiunto un uomo il quale con cappello in testa, e con modi indecenti ha minacciato li detti uffiziali di sanità dicendogli, che se il loro giudizio non fosse stato esatto gli avrebbe fatto pagar caro ogni errore. Noi allora li abbiamo ordinato di uscire dal luogo ove esercitavamo le nostre funzioni, ma poichè, egli ha persistito, l' abbiamo fatto espellere dal luogo, onde non turbare l'esercizio delle nostre funzioni.

Fatto nel sopradetto giorno, mese ed anno.

Sieguano le firme.

FORMOLA VI.

Citazione per sottoporre un difensore a misure disciplinali.

Noi N. N. presidente della gran corte criminale di . . . mandiamo, ed ordiniamo di citare il P. G. difensore presso questa gran corte acciò il giorno . . . comparisca all' udienza di detta gran corte, per esser inteso e giudicato in via disciplinale per la cattiva condotta tenuta nella causa contro di . . . imputato di . . . ai termini dell' articolo 173 delle ll. di proc. penale; colla facoltà di produrre tutti que' discarichi che crederà convenienti alla sua difesa.

Dato in . . . li . . .

Sieguono le firme.

Quest' atto dovrà esser notificato per mezzo di un usciere, che ne certificherà l' adempimento.

FORMOLA VII.

Mandato per la ricezione in carcere di un arrestato in flagranza.

Noi N. N. Giudice del circondario di . . . . (*o giudice istruttore o altro uffiiziale di polizia giudiziaria*). Visto il verbale di flagranza redatta da . . . (*s'indicherà la forza pubblica o altri che han fatto la sorpresa*) contro il nominato N. N. . . *s'indicherà il padre la professione e gli altri connotati dell' arrestato* imputato di omicidio in persona di . . . ordiniamo che il custode di queste prigioni riceví e custodisca nelle stesse il detto N. N. e lo tenghi a disposizione della G. C. criminale di,..

Dato in li . . . . .

N. N. Giudice

FORMOLA VIII.

Registro delle condanne passate in giudicato.

NOME, COGNOME, ETÀ, PATRIA E DOMICILIO DE CONDANN.	CAUSA CHE HA DATO LUOGO ALLA CONDANNA.	NOTIZIA SOMMARIA DELLA CONDANNA.
Francesco B. . . di anni 22 . . . del comune di. . . domiciliato in. . .	Omicidio volontario in persona di...	Con decisione del giorno . . . fu dichiarato colpevole di omicidio volontario, e condannato alla pena di anni 26 di ferri ed alle spese del giudizio.

FORMOLA IX.

Processo verbale per la restituzione degli oggetti pervenuti presso i giudizj penali.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . Innanzi a noi N. N. giudice della gran corte criminale della provincia di . . . delegato si è presentato il sig. N. N. ed ha detto che con de-

cisione di detta gran corte del giorno . . . essendosi ordinata la restituzione degli oggetti sorpresi nella casa di abitazione del nominato A... imputato di . . . sulla considerazione che tali oggetti alcun rapporto non abbiano col reato di cui trattasi, esso sig. . . . chiede per effetto di tal decisione gli sieno subito detti oggetti consegnati.

Vista la detta decisione, abbiamo ordinato formarsi un elenco esatto di tutti gli oggetti da restituirsi a norma del prescritto nell' articolo 585 delle leggi di procedura in vigore, per indi eseguirsene la restituzione.

Quindi trovandosi gli oggetti medesimi sotto suggello, abbiamo fatto venire alla nostra presenza i testimonj adoprati nella suggellazione, sig. N. N. ed M. M., ed in presenza di essi abbiamo proceduto alla loro dissuggellazione, dopoocchè si sono riconosciuti intatti e non alterati i sugelli appostivi.

Avendo a tante adempito abbiamo rinvenuto nel detto involto i seguenti oggetti.

Una pezza di musolina velata di canne . . .

Sei posate di argento col merco C. del peso di.

N.º dieci monete di . . .

Quali oggetti sono quegli stessi che pervennero nel giudizio a carico di . . .

Ed essendo questi gli oggetti appartenenti al

sig. A. abbiamo disposto che il cancelliere eseguito ne avesse la restituzione a termini di detta decisione.

Di tutto ciò ne abbiamo formato il presente verbale che e stato sottoscritto da noi dal pubblico ministero e dal cancelliere.

C. Giudice Commessario
B. Cancelliere

Visto dal Pub. Minis.

FORMOLA X.

Elenco degli oggetti d' ignoto padrone.

Il giudice istruttore del distretto di . . . *o il giudice del circondario di* . . . previene il pubblico, che essendo stato arrestato il nominato A. imputalo di molti furti, si sono rinvenuti presso lo stesso i seguenti oggetti di cui ignorarsene il proprietario, e sono cioè:

Un cavallo di pelo morello
Due orologi di oro
Due detti d' argento a corriere
Una catena per orologio d' oro con tre suggelli e chiavetta
Dieci anelli e ricordini
Quindeci posate complete.

A chiunque tali oggetti si appartenessero potrà giustificarne la proprietà, con titoli e documenti, presso la gran corte criminale della provincia, onde ottenerne la restituzione.

Fatto in li . . .

N. Giudice
C. Cancelliere

Fine delle formole.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

LIBRO I.

DI ALCUNE PARTICOLARI PROCEDURE.

TITOLO I.

TITOLO II.

TITOLO III.

TITOLO IV.

TITOLO V.

TITOLO VI.

TITOLP VII.

TITOLO IX.

TITOLO X.

TITOLO XI.

LIBRO II.

OGGETTI COMUNI A' GIUDIZJ PENALI.

TITOLO I.

TITOLO II.

TITOLO III.

TITOLO IV.

TITOLO V.

TITOLO II.

TITOLO III.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE.

CONTENUTE NE' TRE VOLUMI DI QUESTO MANUALE

N. B. *I numeri romani dinotano il volume; gli arabi indicano gli articoli.*

A

C

D

*

F.

debbono esser trattati art. 1 e 2 vol. II. Disposizioni relative al giudizio di sottoposizione all' accusa per misfatti art. 18 vol. II. Che intendesi per atto di accusa art. 19 (*ivi*). Disposizione per gli atti che precedono la pubblica discussione, o sia sulla pubblicazione del processo la nomina de' difensori, l' eccezioni d' incompetenza o di nullità di fatto, le posizioni a discolpa, l' esibizione della lista de' testimonj, la loro inammisibilità, o ripulsa e l' intervenzione della parta civile art. 66. e seguenti vol. II. A chi dee notificarsi l' atto di accusa art. 69 (ivi). Regole per la pubblica discussione art. 156 (*ivi*). Che intendesi per pubblica discussione art. 155 (*ivi*). Decisioni art. 242 (*ivi*). Giudizj correzionali a chi appartiene in prima istanza la conoscenza dei delitti art. 331 (*ivi*). Chi debba esercitarvi le funzioni di pubblico ministero art. 333 (*ivi*). Delitti commessi ne' luoghi dove si regge giustizie durante l'udienza art. 337 e seguenti (*ivi*). Stabilimenti relativi alle posizioni a discolpa alla pubblica discussione ; alla sentenza, ed alle spese giudiziali art. 354 e seguenti (*ivi*). Termine richiesto tra l' atto di citazione, e l' apertura della pubblica discussione art. 355 (*ivi*). Principj concernenti l' oggetto nelle cause correzionali art. 401 e seguenti (*ivi*). Procedimento ne' giudizj di contravvenzioni di polizia art. 434 e seguenti (*ivi*). Procedimento di rito speciale art. 6 e seguenti vol. III. Regole pei giudizii di falsità di documenti art. 292 vol. I. e seguenti (*ivi*). Che intendesi per titolo falso art. 290 (*ivi*). Effetti della dichiarazione di non voler far uso di tali documenti art. 307 e 308 (*ivi*). Precauzioni circa le scritture che debbono servire di confronto art. 314 (*ivi*). Procedura pe' reati di falsa moneta art. 317 (*ivi*). Che intendesi per atto di contraddizione art.

L

per iscoprirne i legittimi padroni, ed altre formalità, da praticarsi art. 378 e seguenti vol. I.

P

Parità. Vedi decisione.

Parte civile. Chi può costituirsi tale, ed in qual guisa art. 78 e seguenti vol. I. Debbe esser cerziorata della pubblicazione del processo art. 67 vol. II. Atto di sua intervenzione art. 70 e seguent (*ivi*). La parte civile può assistese agli spesimenti di fatto, art. 102 (*ivi*). Quando debbe presentare la lista de' testimonj art. 110 (*ivi*).

Pa;rocinatori. Vedi difensori.

Periti. Incumbenze di quelli che son chiamati nell'ingenere e ne' reperti art. 140 e seguenti vol. I. Loro punizione in caso di renitenza art. 184 e 185 (*ivi*).

Polizia giudiziaria. Suo oggetto art. 19 vol. I. Uffiziali incaricati di esercitarla art. 20 (*ivi*). Loro rispettive attribuzioni, e doveri art. 21 e seguenti (*ivi*). Come si regola tra essi la preferenza pel concorso di due, e più art. 45 e seguenti (*ivi*). Limiti della giurisdizione di ciascuno art. 48 a 51 (*ivi*).

Polizia ordinaria. In qual caso li suoi agenti possono esercitare la polizia giudiziaria art. 41 vol. I.

Posizioni a discolpa. Vedi giudizj penali.

Prescrizione. Condanne che non l'ammettono. art. 282 vol. III. Tempo per quelle di altre condanne, e di azioni portanti a pene criminali art, 283 (*ivi*) Per quelle di condanne e pene correzionali art. 284 (*ivi*). Per quelle di condanne, e pene di polizia art. 285 (*ivi*). Per le ingiurie (*ivi*). Quando rimane interrotte art. 287. (*ivi*). Regole per la prescrizione di fatti

Napoli 1. Ottobre 1827 — Signore ho letto l' opera intitolata manuale di procedura penale, che il sig. D. Raffaele Mercurio vuol pubblicare in seconda edizione — Nulla avendo rinvenuto in essa che offender possa, la Religione, i dritti della Sovranità ed i buoni costumi, anzi essendo un opera molto utile per l' amministrazione della giustizia penale, son di parere che possa permettersene la pubblicazione — Il Regio Revisore Segretario Generale della pubblica istruzione — Loreto Apruzzese.

Napoli 3 *Ottobre* 1827.

Presidenza della Giunta di P. Istruzione.

Vista la domanda dell' Avvocato D. Raffaele Mercurio, colla quale ama di pubblicare per le stampe una seconda edizione del suo *manuale di Procedura* penale — Visto il favorevole parere del Regio Revisore signor D. Loreto Apruzzese — Si permette che detta seconda edizione si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non attesti di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione coll' originale approvato.

Il Presidente
Monsignor. Colangelo.
Il Segretario Generale e membro della Giunta.
Loreto Apruzzese.